

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 28

Anno 54

13 febbraio 2023

N. 36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 GENNAIO 2023, N. 128

PR FESR 2021 - 2027: Modifica al bando per il supporto ad interventi di riqualificazione energetica e miglioramento/ adeguamento sismico degli edifici pubblici” approvato con DGR 2091/2022

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 GENNAIO 2023, N. 128

PR FESR 2021 - 2027: Modifica al bando per il supporto ad interventi di riqualificazione energetica e miglioramento/ adeguamento sismico degli edifici pubblici" approvato con DGR 2091/2022

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

- la propria deliberazione n.1429 del 15/9/2021, recante "APPROVAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE STRATEGICO DEL POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2021-2027, REDATTO A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DEL "RAPPORTO PRELIMINARE" DI CUI ALL'ART. 13 D. LGS. N. 152/2006 AI FINI DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS);

- la propria deliberazione n. 1895 del 15/11/2021, recante "ADOZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE FESR DELL'EMILIA-ROMAGNA 2021- 2027 IN ATTUAZIONE DEL REG.(CE) N. 1060/2021 E DEL RAPPORTO AMBIENTALE DI VAS. PROPOSTA DI APPROVAZIONE ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA";

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 68 del 2 febbraio 2022 recante "Adozione del Programma Regionale FESR dell'Emilia-Romagna 2021-2027 in attuazione del REG.(CE) n. 1060/2021 e del rapporto ambientale di VAS. (Delibera della Giunta regionale n. 1895 del 15 novembre 2021)";

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022)5379 del 22 luglio 2022, con la quale è stato approvato il Programma regionale Emilia-Romagna FESR 2021/2027;

- la propria deliberazione n. 1286 del 27/7/2022, con la quale si è preso atto della sopra richiamata decisione di esecuzione della Commissione Europea ed è stato istituito il Comitato di sorveglianza del Programma Regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027;

Richiamata la propria deliberazione n. 2091 del 28 novembre 2022 con la quale è stato approvato il "BANDO PER IL SUPPORTO AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO/ ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI".

Rilevato che il Bando di cui sopra prevede, tra l'altro, all'art. 3, commi 2 e 3, che per ciascun progetto sia possibile contribuire al finanziamento con percentuali ed importi massimi, a seconda della tipologia di interventi, come di seguito riportato:

- a) solo efficientamento energetico dell'edificio:**70%**
- b) efficientamento energetico dell'edificio con installazione

di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabili: **70%**

c) uno dei due casi precedenti abbinato al miglioramento/ adeguamento sismico:**80%**

Il contributo massimo nei casi di cui alle precedenti lett. a) o b) è pari a **700.000,00 euro**.

Qualora il progetto preveda anche interventi di cui alla lettera c), il contributo massimo è pari complessivamente a **1.000.000,00 euro**.

Rilevato che l'attuale periodo storico si continua a tradurre negli ultimi mesi in un consistente incremento dei costi con particolare riferimento agli interventi di carattere edilizio ed energetico e che tali circostanze si ripercuotono inevitabilmente sull'aumento degli importi a base d'asta e di conseguenza sulla dimensione dei progetti.

Ritenuto pertanto di modificare la propria deliberazione n. 2091/2022 con particolare riferimento all'art. 3 rivedendo gli importi massimi del contributo come di seguito riportato:

Art. 3 – Caratteristiche del contributo: tipologia, misura, regime di aiuto e regole di cumulo.

1. I progetti candidati sono finanziati sotto forma di cofinanziamento in conto capitale.

2. La percentuale massima e l'importo massimo di contributo variano in funzione della combinazione degli interventi come di seguito specificato:

- a) solo efficientamento energetico dell'edificio:70%;
- b) efficientamento energetico dell'edificio con installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabili: 70%;
- c) uno dei due casi precedenti abbinato al miglioramento/ adeguamento sismico: 80%.

3. Il contributo massimo nei casi di cui alle precedenti lett. a) o b) è pari a **1.400.000 euro**. Qualora il progetto preveda anche interventi di cui alla lettera c), il contributo massimo è pari complessivamente a **2.000.000 euro**.

Rilevato inoltre che l'art. 5, comma 5, del medesimo Bando prevede una limitazione al numero di domande da candidare dai soggetti per territorio comunale come di seguito riportato:

Gli enti locali che hanno una popolazione minore o uguale a 20.000 abitanti e le loro società partecipate possono presentare massimo **una** domanda ciascuno. Gli enti locali che hanno una popolazione maggiore di 20.000 abitanti, le loro società partecipate possono presentare massimo **due** domande ciascuno. Gli altri soggetti pubblici possono presentare massimo **una** domanda, per ogni territorio comunale sotto i 20.000 abitanti e massimo **due** domande per territori comunali sopra i 20.000 abitanti. Al fine di stabilire il numero di abitanti si fa riferimento ai dati ISTAT al 31/12/2021.

Ritenuto di confermare le limitazioni sopra richiamate prevenendo altresì un'ulteriore limitazione con riferimento al contributo previsto per soggetto e per territorio comunale, modificando pertanto l'art. 5, comma 5 del bando come di seguito:

Gli enti locali che hanno una popolazione minore o uguale a 20.000 abitanti e le loro società partecipate possono presentare massimo **una** domanda ciascuno. Gli enti locali che hanno una popolazione maggiore di 20.000 abitanti e le loro società partecipate possono presentare massimo **due** domande ciascuno. Gli altri soggetti pubblici possono presentare massimo **una** domanda, per ogni territorio comunale sotto i 20.000 abitanti e massimo **due** domande per territori comunali sopra i 20.000 abitanti.

Al fine di stabilire il numero di abitanti si fa riferimento ai

dati ISTAT al 31/12/2021.

In ogni caso, il contributo complessivo concesso a ciascun soggetto per territorio comunale non potrà superare l'importo di 1.400.000,00 euro per i progetti cui alla lettera a) o b) del comma 2 dell'art. 3 e l'importo di 2.000.000,00 euro per i progetti che prevedano anche interventi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 3.

Nel caso in cui le domande candidate da un soggetto per territorio comunale siano due, ed una riguarda soli interventi di cui alla lettera a) o b) del comma 2 dell'art. 3 e l'altra riguarda interventi di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 3, il contributo complessivo massimo concesso sarà riferito all'importo di 2.000.000,00 euro.

Nel caso di due progetti rientranti nella graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili di cui al paragrafo 6.3, candidati dal medesimo soggetto per territorio comunale, che nel complesso superino i massimali precedentemente richiamati, la concessione del contributo sarà effettuata tenendo in considerazione l'intero importo riferito al primo progetto in graduatoria, mentre per il secondo progetto in graduatoria l'importo della concessione sarà dato dalla differenza tra il massimale previsto e l'importo concesso al primo progetto in graduatoria.

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e ss.mm.ii, limitatamente alle disposizioni ancora vigenti;

- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";

- n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021" con la quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna;

- n. 1615 del 28 settembre 2022 ad oggetto "Modifica e assetto degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/ Agenzie della Giunta regionale";

- n. 111 del 31 gennaio 2022 ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";

Richiamate altresì:

- la determinazione dirigenziale n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto "Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa";

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022

ad oggetto la "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013";

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. 14/3/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm. ii";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione, Vincenzo Colla,

e della Vicepresidente e Assessore a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, Irene Priolo

A voti unanimi e palesi

delibera

per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare le modifiche al "**Bando per il supporto ad interventi di riqualificazione energetica e miglioramento/adeguamento sismico degli edifici pubblici**", approvato con propria deliberazione n. 2091/2022, come riportate nei punti successivi;

2. di modificare l'art. 3 rivedendo gli importi massimi del contributo come di seguito riportato:

Art. 3 – Caratteristiche del contributo: tipologia, misura, regime di aiuto e regole di cumulo.

1. I progetti candidati sono finanziati sotto forma di cofinanziamento in conto capitale.

2. La percentuale massima e l'importo massimo di contributo variano in funzione della combinazione degli interventi come di seguito specificato:

a) solo efficientamento energetico dell'edificio: 70%;

b) efficientamento energetico dell'edificio con installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabili: 70%;
c) uno dei due casi precedenti abbinato al miglioramento/adeguamento sismico: 80%.

3. Il contributo massimo nei casi di cui alle precedenti lett. a) o b) è pari a **1.400.000 euro**. Qualora il progetto preveda anche interventi di cui alla lettera c), il contributo massimo è pari complessivamente a **2.000.000 euro**.

3. di modificare l'art. 5, comma 5 come di seguito riportato:

Gli enti locali che hanno una popolazione minore o uguale a 20.000 abitanti e le loro società partecipate possono presentare massimo **una** domanda ciascuno. Gli enti locali che hanno una popolazione maggiore di 20.000 abitanti e le loro società partecipate possono presentare massimo **due** domande ciascuno. Gli altri soggetti pubblici possono presentare massimo **una** domanda, per ogni territorio comunale sotto i 20.000 abitanti e massimo **due** domande per territori comunali sopra i 20.000 abitanti. Al fine di stabilire il numero di abitanti si fa riferimento ai dati ISTAT

al 31/12/2021.

In ogni caso, il contributo complessivo concesso a ciascun soggetto per territorio comunale non potrà superare l'importo di 1.400.000,00 euro per i progetti cui alla lettera a) o b) del comma 2 dell'art. 3 e l'importo di 2.000.000,00 euro per i progetti che prevedano anche interventi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 3. Nel caso in cui le domande candidate da un soggetto per territorio comunale siano due, ed una riguarda soli interventi di cui alla lettera a) o b) del comma 2 dell'art. 3 e l'altra riguarda interventi di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 3, il contributo complessivo massimo concesso sarà riferito all'importo di **2.000.000,00 euro.** **Nel caso di due progetti rientranti nella graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili di cui al paragrafo 6.3, candidati dal medesimo soggetto per territorio comunale, che nel complesso superino i massimali precedentemente richiamati, la concessione del contributo sarà effettuata tenendo**

in considerazione l'intero importo riferito al primo progetto in graduatoria, mentre per il secondo progetto in graduatoria l'importo della concessione sarà dato dalla differenza tra il massimale previsto e l'importo concesso al primo progetto in graduatoria.

4. di approvare, pertanto, il testo integrato del Bando, con le modifiche sopra riportate, secondo l'Allegato 1 alla presente deliberazione;

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà reso disponibile dandone la più ampia diffusione e pubblicità;

6. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..



PR FESR 2021-2027

**BANDO PER IL SUPPORTO AD INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO/
ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI**

**OBIETTIVO SPECIFICO 2 - AZIONI 2.1.1-2.2.1-2.4.1)
BANDO 2022**



Indice**Art.1 - Premesse, obiettivi del Bando, riferimenti normativi, dotazione finanziaria e definizioni.**

- 1.1 Premesse e obiettivi
- 1.2 Riferimenti normativi
- 1.3 Dotazione finanziaria
- 1.4 Definizioni

Art.2 - Beneficiari del contributo**Art.3 - Caratteristiche del contributo: tipologia, misura, regime di aiuto e regole di cumulo.****Art.4 - Caratteristiche dei progetti finanziabili**

- 4.1 Interventi ammissibili: requisiti generali
 - 4.1.1 - Requisiti per interventi di efficientamento energetico e produzione da fonti rinnovabili
 - 4.1.2 - Requisiti per interventi di miglioramento e/o adeguamento
 - 4.1.3 Periodo di realizzazione degli interventi
 - 4.1.4 Dimensione finanziaria minima dell'intervento
- 4.2 - Spese ammissibili
 - 4.2.1. - Prescrizioni in merito all'ammissibilità della spesa in relazione alle procedure di individuazione dell'operatore economico.

Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di contributo.

- 5.1 - Contenuti generali della domanda
- 5.2 - Allegati alla domanda di contributo

Art. 6 - Procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti.

- 6.1 Istruttoria di ammissibilità formale
- 6.2 Valutazione di ammissibilità sostanziale e di merito dei progetti e attribuzione dei punteggi
- 6.3 Provvedimenti amministrativi: elenco delle domande ammissibili ed esclusioni

Art. 7 - Proroghe e varianti

- 7.1 Proroghe
- 7.2 Varianti

Art. 8 - Rendicontazione delle spese

- 8.1 Modalità e termini della rendicontazione delle spese
- 8.2 Contenuti della rendicontazione delle spese
- 8.3 Istruttoria delle rendicontazioni di spesa ed esiti

Art. 9 - Obblighi a carico dei beneficiari del cofinanziamento

- 9.1 Obblighi di carattere generale
- 9.2 Stabilità delle operazioni
- 9.3 Obblighi di comunicazione e visibilità
- 9.4 Obblighi connessi al rispetto del principio del DNSH
- 9.5 Obblighi connessi al monitoraggio delle operazioni

Art. 10 - Controlli

Art. 11 - Cause di decadenza e revoca dei contributi. Recupero delle somme liquidate

Art. 12 - Informazioni sul Bando e sul procedimento

Allegati al bando:

Allegato 1: INDICATORE PRESTAZIONALE SINTETICO E METODI DI CALCOLO

Allegato 2: SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

Allegato 3: INDICAZIONI METODOLOGICHE PER ELABORARE IL RAPPORTO DI DIAGNOSI ENERGETICA

Allegato 4: SCHEMA DI SINTESI DEL BANDO

Allegato 5: Elenco dei Comuni della montagna individuati con D.G.R. 1734/2004,1813/2009,383/2022 e 1337/2022

Allegato 6: Elenco delle aree interne

Allegato 7: Informativa trattamento dati personali

Art. 1 - Premesse, obiettivi del Bando, riferimenti normativi, dotazione finanziaria e definizioni.**1.1 Premesse e obiettivi**

La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della Priorità 2: *Sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità e resilienza* - Obiettivo specifico: *promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra*, intende sostenere gli enti pubblici affinché vengano conseguiti obiettivi di risparmio energetico, uso razionale dell'energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra, con particolare riferimento allo sviluppo di misure di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici.

Tali previsioni sono coerenti con quanto riportato nel documento "Patto per il Lavoro e per il Clima", sottoscritto dalla Regione con le istituzioni e le parti sociali, che impegna il sistema regionale ad attuare strategie in linea con quelle del Paese e dell'Unione Europea verso la neutralità climatica al 2050 e di rilancio e transizione verso un'economia più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.

Il presente Bando attua quanto richiamato nei punti precedenti mediante la realizzazione di impianti, sistemi e servizi energetici con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali e organizzativi che utilizzano fonti rinnovabili di energia ovvero sistemi a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale, anche nelle previsioni della L.R. n. 26/2004 e del Piano Energetico Regionale al 2030. In conformità agli obiettivi ed agli indirizzi di politica energetica regionale di cui alla L.R. 26/2004 vengono favoriti e incentivati interventi volti alla realizzazione delle seguenti misure:

- a. incremento dell'efficienza energetica;
- b. produzione di energia da fonti rinnovabili da destinare all'autoconsumo.

In ottica integrata le azioni di cui sopra vengono proposte in sinergia con interventi di miglioramento e adeguamento sismico nei medesimi edifici.

1.2 Riferimenti normativi

Il presente Bando intende dare attuazione alle seguenti azioni del Programma Regionale FESR 2021/2027 approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5379 del 22 luglio 2022:

- 2.1.1. "Riqualificazione energetica negli edifici pubblici";
- 2.2.1. "Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici";
- 2.4.1 "Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici".

Il bando pertanto:

- è coerente con quanto indicato nell'obiettivo strategico "Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio" previsto nel Regolamento (UE) 2021/1060;
- attua l'obiettivo specifico 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra";
- attua l'obiettivo specifico 2.2. "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della Direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti";
- attua l'obiettivo specifico 2.4. "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici";
- si conforma, secondo quanto previsto all'art.9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'art.9 del Regolamento (UE)2020/852.

Le previsioni del Bando sono inoltre coerenti:

- con quanto riportato nel documento "Patto per il Lavoro e per il Clima", sottoscritto dalla Regione con le istituzioni e le parti sociali, che impegna il sistema regionale ad attuare strategie in linea con quelle del Paese e dell'Unione Europea verso la neutralità climatica al 2050 e di rilancio e transizione verso un'economia più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale;
- con le previsioni della L.R. n. 26/2004 e del relativo Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale al 2030;
- con le disposizioni previste nella direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 e nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- con gli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 approvata dalle Nazioni Unite, con particolare riferimento all'attuazione dei goals 7 "Energia pulita e accessibile", 11 "Città e comunità sostenibili" e 13 "Lotta contro il cambiamento climatico".

Inoltre, nella redazione del bando, sono stati rispettati i seguenti criteri applicabili a livello di procedura di attuazione del PR Programma Regionale FESR 2021/2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza del 29.09.2022:

- Coerenza con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, che elenca le misure di promozione dell'efficienza energetica per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico del Paese;
- Assenza di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni. In particolare, in relazione al criterio relativo all'assenza di parere motivato della Commissione Europea per infrazione, le verifiche effettuate sul sito della Commissione Europea, che raccoglie le procedure di infrazione a norma

dell'articolo 258 TFUE, confermano che il presente bando non prevede interventi che possano rientrare in procedure d'infrazione che metterebbero a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni.

- Coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti. In relazione al sopra citato criterio il presente bando individua interventi che rispondono agli obiettivi definiti sia dalla Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale (che rappresenta il quadro strategico a sostegno della ristrutturazione degli edifici ai fini dell'efficienza energetica) sia dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (come specificato al primo punto)

1.3 Dotazione finanziaria

L'iniziativa in oggetto è finanziata con le risorse del Programma Regionale Fondi Europei di Sviluppo Regionale PR-FESR 2021/2027 approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 5379 del 22 luglio 2022.

I fondi a disposizione per il presente Bando ammontano a complessivi **€ 30.000.000,00**

1.4 Definizioni

Edificio: sistema costituito da un involucro edilizio che delimita uno spazio di volume definito dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti energetici installati stabilmente al suo interno o nelle sue adiacenze ed asserviti al suo funzionamento. La superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici mediante muri che si elevano dalle fondamenta al tetto senza soluzione di continuità. Ai fini del presente bando il termine si riferisce ad un intero edificio (di norma individuato da un'unica particella catastale) o a plessi di edifici purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: 1) che gli edifici del plesso siano adibiti ad un uso pubblico secondo la definizione successiva; 2) che gli edifici del plesso siano catastalmente confinanti o caratterizzati da aree, impianti o servizi comuni.

Edificio adibito ad uso pubblico: edificio di proprietà pubblica, il cui volume lordo riscaldato sia destinato prevalentemente (superiore al 50%) ad attività istituzionale di uno dei soggetti di cui all'art. 3 del presente bando. Sono inoltre considerati ad uso pubblico gli edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica purché il volume lordo riscaldato delle unità immobiliari alienate e/o non destinate a residenza del medesimo edificio non ecceda il 50% del volume lordo riscaldato dell'intero edificio. Nel caso in cui l'edificio sia di proprietà privata l'atto giuridico che ne

consente l'uso pubblico deve essere vigente per ulteriori dieci anni dalla data di presentazione della domanda.

Edificio di proprietà pubblica: edificio di proprietà di enti pubblici o di società a totale partecipazione pubblica.

Edificio ad energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni della DGR n. 1275/2015 e ss.mm.ii., che rispetta i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alla DGR n. 967/2015. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema in sito.

Partenariato Pubblico Privato (PPP): i fini del presente bando si intende il ricorso agli istituti della concessione di lavori pubblici e della finanza di progetto, ai sensi del Codice dei contratti vigente, ed il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) come definito dall'art. 2, comma n) del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE". Non rientrano nella presente definizione gli istituti non esplicitamente menzionati nel periodo precedente come, a titolo esemplificativo, il contratto di disponibilità e la locazione finanziaria come definiti nel vigente Codice dei contratti.

Progetto: realizzazione di uno o più interventi rispondenti ai criteri di ammissibilità definiti al successivo art. 4.

Impianto termico o di climatizzazione: impianto come definito all'allegato A-7, DGR n. 1275/2015 e ss.mm.ii.

Superficie utile: superficie utilizzata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale.

Volume lordo riscaldato: volume interessato dal funzionamento degli impianti energetici di climatizzazione invernale considerato per la determinazione del corrispondente indice di prestazione energetica.

Unità Strutturale (U.S.): costruzione o parte di costruzione (nel caso di aggregati strutturali) avente continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi (vedi anche punto 8.7.1 delle NTC 2018).

Verifica Tecnica o Valutazione della Sicurezza: procedimento

quantitativo, volto a determinare l'entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla normativa (vedi anche punto 8.3 delle NTC 2018).

Interventi di miglioramento sismico: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati per l'intervento di adeguamento (vedi anche punto 8.4.2 delle NTC 2018).

Interventi di adeguamento sismico: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al punto 8.4.3 delle NTC 2018.

Per qualunque approfondimento in merito alle definizioni di cui sopra si rimanda alle norme tecniche di cui al D.M. 17/01/2018 "Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"" (di seguito NTC 2018) e dalla circolare n. 7 del 21/01/2019, del C.S.LL.PP. 'Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 17 gennaio 2018'

Art. 2 - Beneficiari del contributo

Possono accedere ai contributi previsti nel presente bando i soggetti nel seguito indicati:

- a) comuni;
- b) province;
- c) città metropolitana;
- d) unioni di comuni, compreso il circondario imolese;
- e) società a capitale interamente detenuto, direttamente o tramite società aventi le medesime caratteristiche, da soggetti di cui alle lettere da a) a d) e rispondenti ai requisiti di *società in-house* di cui all'art. 12 della direttiva 2014/24/CE;
- f) altri soggetti pubblici o amministrazioni pubbliche (riferimento art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.);
- g) ACER.

Art. 3 - Caratteristiche del contributo: tipologia, misura, regime di aiuto e regole di cumulo.

1. I progetti candidati sono finanziati sotto forma di cofinanziamento in conto capitale.

2. La percentuale massima e l'importo massimo di contributo variano in funzione della combinazione degli interventi come di seguito specificato:

- a) solo efficientamento energetico dell'edificio: **70%**
- b) efficientamento energetico dell'edificio con installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabili: **70%**
- c) uno dei due casi precedenti abbinato al miglioramento/adequamento sismico: **80%**

3. Il contributo massimo nei casi di cui alle precedenti lett. a) o b) è pari a **1.400.000,00 euro**.

Qualora il progetto preveda anche interventi di cui alla lettera c), il contributo massimo è pari complessivamente a **2.000.000,00 euro**.

4. Nei limiti di cui sopra, l'ammontare del contributo è calcolato come il prodotto tra la percentuale di contribuzione richiesta e la spesa complessiva ammessa a contributo derivante dalla somma delle voci di spesa di cui al successivo paragrafo 4.2.

5. In linea generale i contributi oggetto del presente Bando non si configurano come aiuti di stato in quanto riconducibili a soggetti pubblici che svolgono attività istituzionale non configurabili come attività economica ai sensi della normativa comunitaria.

Nel caso in cui si rilevassero dubbi in merito alla natura dell'attività svolta dal soggetto richiedente ai sensi della normativa relativa agli aiuti di stato, si provvederà ad un supplemento istruttorio.

6. Il contributo di cui al presente bando è cumulabile con altri contributi, fatto salvo il divieto di doppio finanziamento. Il divieto di doppio finanziamento stabilisce che il costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di diversa natura. Sul singolo giustificativo di spesa gli importi rendicontati sui diversi contributi concessi non possono superare il costo totale del giustificativo stesso. La cumulabilità dei finanziamenti riguarda la possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono "cumulate" per coprire diverse quote parti di un progetto/investimento.

Art. 4 - Caratteristiche dei progetti finanziabili

4.1 - Interventi ammissibili: requisiti generali

1. Sono ammissibili gli interventi finalizzati:

- a) alla **riqualificazione energetica degli edifici pubblici** (azione 2.1.1);
- b) alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia **da fonti rinnovabili** destinate all'autoconsumo (azione 2.2.1);
- c) al **miglioramento/adequamento sismico degli edifici pubblici** nei quali si svolge l'attività del soggetto richiedente, a condizione che gli edifici siano classificati come strategici, per le finalità di Protezione Civile, o che

possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati rispettivamente nelle classi d'uso IV e III, definite al paragrafo 2.4.2 delle Norme tecniche per le costruzioni. Dette categorie di edifici sono riportate negli Allegati A e B della deliberazione di Giunta regionale n. 1661/2009 (azione 2.4.1).

2. Sono considerati ammissibili i progetti realizzati negli edifici di proprietà pubblica, secondo la definizione di cui al paragrafo 1.4, aventi sede nel territorio regionale, nella disponibilità dei soggetti ammissibili secondo l'ordinamento giuridico vigente. Nel caso di edifici il cui titolo di disponibilità sia diverso dalla proprietà, la durata residua della disponibilità deve essere pari ad almeno 10 anni a partire dalla data di presentazione della domanda.

3. Sono considerati, altresì ammissibili, i progetti realizzati negli edifici, secondo la definizione di cui al paragrafo 1.4, aventi sede nel territorio regionale, la cui gestione manutentiva è affidata ad uno dei soggetti ammissibili mediante apposito contratto o altro documento con valore probatorio equivalente.

4. Gli interventi ammessi a contributo devono essere realizzati su edifici esistenti ed in uso alla data di presentazione della domanda.

5. Non sono ammessi interventi su edifici di nuova costruzione o su ampliamenti. Sono esclusi altresì interventi che riguardano edifici demoliti e ricostruiti.

6. Non sono ammissibili a contributo edifici per cui è realizzato solo l'adeguamento/miglioramento sismico, anche nel caso in cui la domanda riguardi un plesso.

7. Nel caso di edificio in cui sono presenti porzioni a destinazione d'uso non pubblica, il progetto è considerato ammissibile a condizione che il volume lordo riscaldato complessivo di tali porzioni sia inferiore al 50% del volume lordo riscaldato dell'intero edificio.

4.1.1 - Requisiti per interventi di efficientamento energetico e produzione da fonti rinnovabili

1. Sono ammissibili gli interventi di efficientamento energetico e produzione da fonti rinnovabili che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

- I. riduzione del fabbisogno energetico globale annuale, rispetto a quello dello stato di fatto, per soddisfare le esigenze legate ad un uso standard dell'edificio in termini di energia primaria non rinnovabile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone o cose, calcolato mediante i metodi di calcolo definiti nell'Allegato 1 al Bando;
- II. riduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile ($EP_{g1, nren}$) rispetto a quello dello stato di fatto calcolato in uso standard secondo i metodi di calcolo riportati

nell'Allegato 1 al Bando;

III. essere realizzati in edifici dotati di Attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità rilasciato ai sensi della DGR n. 1275/2015 e ss.mm.ii.;

IV. essere realizzati in edifici dotati di impianto di climatizzazione invernale in uso. L'uso deve essere dimostrato da consumi energetici reali nell'anno o nel periodo di riferimento della diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo (per la definizione dell'anno o del periodo di riferimento si rimanda all'Allegato 3 al Bando);

V. rientrare tra gli interventi di efficientamento energetico suggeriti dalla diagnosi energetica dell'edificio allegata alla domanda di ammissione a contributo.

Tali interventi, pertanto, potranno riguardare (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- riduzione delle trasmittanze termiche dell'involucro edilizio opaco o trasparente;

- sistemi schermanti per la protezione dalla radiazione solare;

- miglioramento delle prestazioni energetiche dell'impianto di climatizzazione, del sistema di distribuzione, di regolazione ed eventuale contabilizzazione del calore;

- installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione per la climatizzazione degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria;

- installazione di impianti solari anche in abbinamento a sistemi di accumulo;

- installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la tele gestione dell'edificio;

- efficientamento del sistema di illuminazione o di sistemi di trasporto (es. ascensori).

2. Non sono ammissibili progetti che prevedono la sola installazione di impianti per la produzione di energia, termica o elettrica, rinnovabile (es. non sono ammissibili progetti che prevedono esclusivamente la realizzazione di impianti fotovoltaici o impianti solari termici).

3. Gli interventi di coibentazione dell'involucro dell'edificio sono ammissibili solo ed esclusivamente se delimitanti il volume riscaldato (es. non è ammissibile la sostituzione di infissi delimitanti porzioni di edificio non riscaldate), ad eccezione dell'isolamento termico delle pareti verticali dove si ritiene ammissibile anche la coibentazione di parti non riscaldate se funzionali a garantire la continuità della superficie di intervento (es. vani scala non riscaldati e basamenti). Inoltre, i lavori di isolamento delle coperture delimitanti sottotetti non riscaldati sono ammissibili a condizione che il sottotetto stesso sia di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un'intercapedine facente tutt'uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata (cfr. norma UNI 6946).

4. Per i progetti che prevedono la trasformazione di edifici esistenti in "edifici ad energia quasi zero" l'attestato di prestazione energetica redatto alla conclusione di lavori deve riportare la classificazione di "edificio ad energia quasi zero", pena la revoca del contributo, per tutti gli edifici.

5. Gli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonte rinnovabile sono ammissibili limitatamente al contributo per il soddisfacimento, per il medesimo vettore energetico, del fabbisogno energetico reale dell'edificio come valutato nell'ambito di un bilancio energetico annuale da riportare nella diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo.

6. Gli interventi di installazione di impianti di biomassa per essere ritenuti ammissibili dovranno rispettare, oltre alle limitazioni previste dal Piano Integrato per la qualità dell'aria e del Piano Energetico Regionale, i criteri di sostenibilità previsti dalla Direttiva UE 2018/2001 ed i criteri di efficienza che consentano una riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra (nota del campo di intervento 50 dell'Allegato I del Regolamento UE 2021/1060).

4.1.2 - Requisiti per interventi di miglioramento e/o adeguamento

1. Sono ammissibili gli interventi di miglioramento e/o adeguamento che riguardino edifici pubblici strategici o rilevanti per i quali sia stata svolta la verifica tecnica/valutazione della sicurezza obbligatoria ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'OPCM 3274/2003 e che perseguono i livelli di sicurezza previsti rispettivamente ai punti 8.4.2 e 8.4.3 delle NTC 2018.

La verifica tecnica/valutazione della sicurezza e la tipologia di intervento (miglioramento o adeguamento) dovranno riguardare tutta l'Unità Strutturale, come definita al paragrafo 1.4.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi potranno riguardare, a seconda delle caratteristiche costruttive degli edifici:

- Nei casi di edifici in muratura:

- a) la riparazione di eventuali quadri fessurativi;
- b) l'efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti;
- c) l'eliminazione degli indebolimenti locali;
- d) la riduzione della spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate;
- e) il raggiungimento di una distribuzione di masse non

strutturali ottimale, ai fini della risposta sismica della struttura, evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatamente tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari.

Saranno, di norma, da evitare gli spostamenti di aperture nelle pareti portanti, a meno che essi non siano finalizzati a riorganizzare la continuità del sistema resistente. Dovranno essere trattate, con tecniche adeguate, le aperture che indeboliscono palesemente la struttura.

- Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica, saranno da preferire, in linea di principio, gli interventi che portino:

a) alla riparazione di eventuali quadri fessurativi esistenti negli elementi strutturali e nelle tamponature che possono essere considerate efficaci ai fini dell'assorbimento delle forze orizzontali;

b) all'eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature mediante idonea connessione alla struttura intelaiata;

c) alla ridistribuzione in pianta e in alzato delle tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le irregolarità in altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi tozzi.

- Nei casi di edifici a struttura mista varranno le tipologie di intervento e le priorità elencate per la parte in muratura e per quella in cemento armato o a struttura metallica. Particolare attenzione dovrà essere posta ai collegamenti fra i due tipi di parti strutturali e alla compatibilità delle loro diverse deformazioni.

Per i beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., gli interventi dovranno tendere ad attenuare e, possibilmente, ad eliminare i fattori specifici di vulnerabilità evitando, in linea di massima, di apportare modifiche sostanziali che alterino il comportamento statico e dinamico degli edifici stessi. A tal fine dovrà essere individuata caso per caso la soluzione che maggiormente si conforma ai criteri di sicurezza, oltre che di tutela e di conservazione del bene oggetto dell'intervento.

4.1.3 Periodo di realizzazione degli interventi

1. L'individuazione dell'operatore economico per la realizzazione degli interventi deve avvenire entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo. Tale adempimento

costituisce la nascita dell'impegno giuridicamente vincolante che consente al beneficiario di richiedere l'anticipazione di cui all'art. 8.

2. I lavori per gli interventi previsti nelle domande ammesse a contributo devono essere conclusi entro il 28 febbraio 2025, salvo richiesta di proroga.

Per conclusione dei lavori si intende la data indicata nel "certificato di ultimazione lavori", predisposto secondo quanto previsto dalla vigente normativa sugli appalti pubblici.

3. Rimane fatto salvo che, al momento della rendicontazione delle spese, ai fini della liquidazione del contributo, verrà verificato che gli interventi previsti nel progetto siano stati interamente completati entro il termine previsto nel bando, con ciò intendendo che i lavori previsti nello stesso dovranno essere interamente realizzati, le consulenze effettivamente prestate e le attrezzature, gli impianti, le dotazioni effettivamente installati e funzionanti.

4.1.4 Dimensione finanziaria minima dell'intervento

Non sono ammesse domande di contributo per cui la spesa ammessa, come definita al successivo articolo, è inferiore ad **euro 100.000,00** (IVA esclusa). Tale limite minimo di spesa dovrà essere mantenuto e rispettato, **pena la revoca totale del contributo concesso**, sia in fase di richiesta di eventuali variazioni che in fase di rendicontazione delle spese.

Art. 4.2 - Spese ammissibili

1. Per la realizzazione degli interventi previsti nel presente bando sono ammissibili, le seguenti tipologie di voci di spesa:

a) fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere necessarie per la realizzazione del progetto di **riqualificazione energetica dell'edificio**, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente necessarie. All'interno delle opere edili strettamente necessarie possono essere comprese, per questa voce di spesa, eventuali costi relativi alla rimozione e smaltimento di amianto;

b) fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione di impianti alimentati da **fonti rinnovabili**, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente necessarie;

c) opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l'**obiettivo di miglioramento/adequamento sismico**, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente connesse agli interventi strutturali oggetto di finanziamento. All'interno di dette opere edili possono essere comprese, per questa voce di spesa, eventuali costi relativi alla rimozione e smaltimento di amianto;

d) progettazione, direzione lavori, rilievi e indagini, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, redazione di diagnosi energetiche, redazione attestati di prestazione energetica, verifica tecnica/valutazione della sicurezza sismica (max 10% di a+b+c);

e) imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle voci di spesa a), b), c) e d) se l'imposta costituisce un costo per il soggetto richiedente. Se l'IVA sia ammissibile o meno andrà documentato in sede di domanda con apposita dichiarazione.

e) costi generali per la definizione e gestione del progetto. Tale spesa è riconosciuta applicando, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, un tasso forfettario pari al 5% della somma delle voci di spesa indicate nelle lettere a), b), c), d). Pertanto, in fase di rendicontazione delle spese, il beneficiario del contributo è esonerato, per questa voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile.

2. Sono ammissibili tra le voci di spesa di cui alla lettera d), i costi per il personale del soggetto richiedente purché riconosciute come incentivo ai sensi e nel rispetto del Codice dei contratti vigente.

3. Inoltre, le spese sostenute per la realizzazione del progetto per essere ritenute ammissibili e rientranti nelle voci di costo sopra elencate, devono:

- rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dal bando;
- essere pertinenti e riconducibili al progetto proposto e approvato;
- essere coerenti con le finalità ed i contenuti degli interventi ammessi a contributo;
- essere documentate ed effettivamente pagate e rendicontate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti.

4. Saranno ammessi i pagamenti effettuati esclusivamente attraverso mandato di pagamento o bonifico bancario o postale. Non saranno ammessi i pagamenti effettuati con qualsiasi modalità diversa dal bonifico bancario o postale.

La disposizione di pagamento deve essere singola, nel senso che ad una fattura deve corrispondere un ordine di pagamento di pari importo, tranne il caso in cui con un unico pagamento vengano pagate più fatture dello stesso fornitore tutte esclusivamente inerenti il progetto cofinanziato.

5. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di terreni o fabbricati.

6. Non sono ammissibili spese per la realizzazione di interventi nelle porzioni di edificio a destinazione d'uso non ammesse al bando.

7. Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le apparecchiature di building automation, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.

8. Non sono ammissibili spese riferite a procedure di appalto o PPP che esulano dall'applicazione del Codice dei Contratti vigente al momento dell'affidamento.

9. È esclusa qualsiasi forma di autofatturazione.

10. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese dovranno essere sostenute ed integralmente pagate dal 1° gennaio 2023 fino alla data di richiesta di erogazione del saldo.

Al fine di verificare il rispetto dei termini su indicati si terrà conto della data di quietanza del documento di spesa.

11. I documenti di pagamento devono riportare il riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP) ed al Codice identificativo di gara (CIG) secondo le disposizioni normative vigenti. A tal proposito si ricorda che il progetto è unico e deve essere richiesto alla competente struttura ministeriale un solo codice CUP che sia identificativo dell'intero progetto finanziato dal presente bando e delle relative spese sostenute per realizzarlo.

4.2.1. - Prescrizioni in merito all'ammissibilità della spesa in relazione alle procedure di individuazione dell'operatore economico.

1. Non sono ammissibili progetti per i quali il soggetto beneficiario del contributo non coincide con il soggetto che stipula il contratto con l'operatore economico selezionato (che in caso di PPP è il partner privato) per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo.

2. I sistemi contrattuali utilizzabili dai beneficiari per la selezione degli operatori economici qualificati cui affidare gli interventi finanziati con il presente bando possono essere:

a) di **appalto** come definito e disciplinato nel vigente Codice dei contratti pubblici;

b) di **partenariato pubblico privato (PPP)** come definito e disciplinato nel vigente Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 e al paragrafo 1.4 del presente bando.

3. I contratti di appalto o PPP devono riportare univocamente nell'articolato contrattuale l'importo dei lavori affidati e oggetto della domanda di contributo.

4. I contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) come definiti dall'art. 2, comma n) del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" sono ammissibili solo ed esclusivamente se affidati mediante partenariato pubblico privato come definito e disciplinato nel vigente Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 e al paragrafo 1.4 del presente bando. Pertanto, non sono ammissibili i contratti sopra descritti se conseguenti a procedure di appalto.

5. Nel caso di contratti di appalto, affidati nel rispetto del Codice dei contratti pubblici vigente, le spese per essere considerate ammissibili devono essere chiaramente intestate al soggetto beneficiario del contributo e sostenute da quest'ultimo.

6. Nel caso di un'operazione PPP le spese per la realizzazione degli interventi, sostenute e pagate dal partner privato, possono essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una richiesta di pagamento alla Regione, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:

- il beneficiario abbia sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;

- il responsabile del procedimento per conto dell'Autorità di gestione abbia verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano ammissibili ai sensi del paragrafo 4.2 del Bando, siano state pagate dal partner privato e che l'operazione sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, nonché al programma ed alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

7. Non sono ammessi costi del personale del partner privato.

8. Per le operazioni PPP l'autorità di gestione esegue i pagamenti a un "conto di garanzia", per la cui definizione si rinvia all'art. 2, punto 39 del Regolamento (UE) 2021/1060 istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità dell'accordo di PPP (rif. art. 74 Reg. 1060/2021).

9. Il beneficiario titolare del conto di garanzia ha l'obbligo di informare l'Autorità di gestione, che ne faccia richiesta scritta, circa l'ammontare dei fondi erogati e il saldo del conto di garanzia.

10. Il beneficiario ha, altresì, l'obbligo di informare preventivamente l'Autorità di gestione in caso di sostituzione del partner privato.

11. Eventuali ulteriori specifiche in merito alle operazioni PPP e al conto di garanzia verranno esplicitate nel manuale **"Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione"** di cui al successivo art. 8, anche in relazione alla possibile adozione di un Regolamento Delegato in materia.

Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di contributo.

1. Le domande di contributo dovranno essere compilate, validate ed inviate alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite l'applicazione web "SFINGE 2020", le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it> , nella sezione dedicata al bando.

Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.

2. Per l'accesso all'applicativo SFINGE 2020 dovranno essere utilizzati in alternativa: il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) del rappresentante legale o della persona da questi delegata alla compilazione, validazione e trasmissione della domanda di contributo. Le linee guida per la compilazione, validazione e trasmissione on-line della domanda saranno rese disponibili tramite pubblicazione delle stesse sul sito internet sopra indicato.

3. Il Responsabile del Settore Innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive o il soggetto da lui delegato potrà, con proprio provvedimento e con congruo anticipo rispetto alla apertura della finestra per la presentazione delle domande, procedere alla modifica delle modalità per la compilazione, validazione e trasmissione delle stesse.

4. La domanda di contributo e il relativo progetto possono essere presentati:

- **dal legale rappresentante** del soggetto richiedente;

oppure

- **da un suo delegato** (in tal caso andrà allegata la **copia della delega o di documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma**)

5. Gli enti locali che hanno una popolazione minore o uguale a 20.000 abitanti e le loro società partecipate possono presentare massimo **una** domanda ciascuno. Gli enti locali che hanno una popolazione maggiore di 20.000 abitanti e le loro società partecipate possono presentare massimo **due** domande ciascuno. Gli altri soggetti pubblici possono presentare massimo **una** domanda, per ogni territorio comunale sotto i 20.000 abitanti e massimo **due** domande per territori comunali sopra i 20.000 abitanti. Al fine di stabilire il numero di abitanti si fa riferimento ai dati ISTAT al 31/12/2021. **In ogni caso, il contributo complessivo concesso a ciascun soggetto per territorio comunale non potrà superare l'importo di 1.400.000,00 euro per i progetti cui alla lettera a) o b) del comma 2 dell'art. 3 e l'importo di 2.000.0000,00 euro per i progetti che prevedano anche interventi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 3.** Nel caso in cui le domande candidate da un soggetto per territorio comunale siano due, ed una riguarda soli interventi di cui alla lettera a) o b) del comma 2 dell'art. 3 e l'altra riguarda interventi di cui alla lett.

c) del comma 2 dell'art. 3, il contributo complessivo massimo concesso sarà riferito all'importo di 2.000.000,00 euro. Nel caso di due progetti rientranti nella graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili di cui al paragrafo 6.3, candidati dal medesimo soggetto per territorio comunale, che nel complesso superino i massimali precedentemente richiamati, la concessione del contributo sarà effettuata tenendo in considerazione l'intero importo riferito al primo progetto in graduatoria, mentre per il secondo progetto in graduatoria l'importo della concessione sarà dato dalla differenza tra il massimale previsto e l'importo concesso al primo progetto in graduatoria.

6. Ogni domanda di contributo deve riguardare interventi da realizzarsi in un unico edificio o plesso di edifici, secondo la definizione riportata all'art. 1.4.

5.1 - Contenuti generali della domanda

1. La domanda di contributo sarà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci. Fatte salve le ulteriori informazioni che dovranno essere compilate nell'applicativo SFINGE 2020, nella domanda di contributo dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali:

- a) i dati anagrafici del legale rappresentante o di un suo delegato;
- b) i dati identificativi del soggetto richiedente;
- c) l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo al quale l'Amministrazione regionale trasmetterà tutte le comunicazioni sia nella fase di selezione e valutazione delle proposte, sia nella fase di realizzazione del piano di investimento;
- d) i recapiti del/i referente/i interni all'ente del progetto proposto;
- e) la localizzazione dell'edificio nel quale saranno realizzati gli interventi oggetto della richiesta di contributo, completa di indirizzi ed estremi catastali;
- f) il titolo del progetto;
- g) una scheda di sintesi del progetto (abstract del progetto) che sarà soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici;
- h) l'indicazione della tipologia di interventi per i quali si richiede il contributo (riqualificazione edificio, produzione di energia da fonti rinnovabili,

miglioramento/adeguamento sismico);

- i) il piano dei costi del progetto;
- j) la dichiarazione circa il regime IVA;
- k) l'indicazione della % di contributo richiesta;
- l) dichiarazione in merito ad ulteriori contributi richiesti e/o concessi sulle medesime spese previste dal Bando con riferimento al paragrafo 4.2;
- m) la dichiarazione di impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del contributo e a restituire l'importo del contributo effettivamente erogato maggiorato degli interessi legali maturati, in caso di mancata osservanza degli obblighi medesimi;
- n) la dichiarazione in merito al rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali, previsto nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020;
- o) dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni che permettono di accedere alle premialità previste al paragrafo 6.2, comma 4 del Bando.

5.2 - Allegati alla domanda di contributo

1. Gli allegati alla domanda di contributo da presentare in fase di richiesta sono i seguenti:

- a) **Provvedimento di approvazione del progetto, almeno corrispondente al livello di fattibilità tecnico economica, comprensivo di quadro economico**, e, ove già acquisito, del Codice Unico di Progetto (CUP) (**documento obbligatorio**);
- b) **Computo metrico estimativo** con indicazione delle voci di costo per cui si richiede il contributo (**documento obbligatorio**). A tal fine, si segnala che il computo metrico deve essere organizzato in capitoli distinti: 1) lavori di riqualificazione energetica dell'edificio; 2) lavori per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 3) lavori di miglioramento/adeguamento sismico; 4) altri lavori non ammissibili a contributo o, in alternativa, nell'ambito dei capitoli precedenti, evidenziazione delle spese non ammissibili a contributo.

Nel caso in cui una delle voci del computo possa ricondursi a più capitoli di lavorazioni dovrà essere conteggiata una sola volta in uno dei capitoli in cui è suddiviso il computo.

- c) **Schema di relazione tecnica del progetto energetico**, asseverato, firmato e timbrato da tecnico abilitato all'esercizio della professione redatta secondo il modello in Allegato 2 (**documento obbligatorio**). Tale documento contiene, tra l'altro, la sintesi dei principali risultati di calcolo delle prestazioni energetiche del sistema edificio impianto, nello stato di fatto e di progetto, ai sensi delle norme richiamate in Allegato 1 (valutazione in uso standard). **Le**

relazioni di calcolo delle prestazioni energetiche devono essere conservate presso gli uffici del soggetto richiedente e messe a disposizione della Regione in caso di verifiche e/o controlli.

d) **Planimetria generale ed elaborati grafici quotati firmati e timbrati da tecnico abilitato all'esercizio della professione, necessari a permettere di individuare le porzioni di edificio ad uso pubblico, la localizzazione, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare (documento obbligatorio);**

e) **Diagnosi energetica dell'edificio, firmata e timbrata da tecnico abilitato all'esercizio della professione, redatta sulla base alle indicazioni metodologiche di cui all'Allegato 3 (documento obbligatorio).**

f) **Attestato di Prestazione Energetica (APE) ex ante di ciascuno degli edifici oggetto della domanda di contributo rilasciato ai sensi della DGR 1275/2015 e ss.mm.ii. (documento obbligatorio);**

g) **Simulazione post-intervento dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell'intero edificio redatto sulla base della relazione di calcolo post-intervento richiamata alla precedente lett.c) includendo anche i servizi non presenti nella situazione ex ante. Nel caso di plessi di edifici per i quali sia tecnicamente impossibile redigere un unico attestato simulato per tutti gli edifici del plesso, fornire un attestato simulato per ogni edificio del plesso (documento obbligatorio);**

h) **Copia del certificato di conformità del Sistema di gestione dell'energia alle norme ISO 50001 dell'edificio (documento obbligatorio solo se nella relazione tecnica asseverata di cui alla precedente lett. c) è richiesta l'attribuzione del fattore di maggiorazione F_{m5} di cui all'Allegato 1 "Indicatore prestazionale sintetico e metodi di calcolo").**

i) **Studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 (documento obbligatorio solo se nella relazione tecnica asseverata di cui alla precedente lett. c) è richiesta l'attribuzione del corrispondente punteggio $Qt4$ di cui all'Allegato 1 "Indicatore prestazionale sintetico e metodi di calcolo").**

Nel caso in cui l'intervento proposto riguardi anche il **miglioramento/adequamento sismico** degli edifici occorrerà produrre in aggiunta ai documenti di cui sopra i documenti obbligatori seguenti:

j) **Verifica tecnica/valutazione della sicurezza, obbligatoria ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'OPCM 3274/2003, che riporti in particolare il rapporto α_{SLV} tra capacità e domanda, espresso in termini di accelerazioni e relativo ai meccanismi globali, e l'individuazione delle vulnerabilità e delle carenze gravi ove presenti.**

k) **Relazione sintetica tecnico/strutturale di progetto, asseverata, firmata e timbrata da tecnico abilitato**

all'esercizio della professione, che individui l'Unità Strutturale, definisca il tipo di intervento progettato, il rapporto α SLV post-intervento e descriva le principali opere previste con particolare riferimento all'eliminazione delle vulnerabilità e delle carenze gravi.

1) Planimetria generale ed elaborati grafici quotati firmati e timbrati da tecnico abilitato all'esercizio della professione, necessari a permettere di individuare l'Unità Strutturale, la localizzazione, le caratteristiche dimensionali, tipologiche e tecniche delle opere da realizzare.

2. I richiedenti, ove ne ricorrano le condizioni, sono tenuti, al momento della presentazione della domanda, al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00.

Qualora il soggetto richiedente sia esente dal pagamento dell'imposta di bollo dovrà specificarlo nella domanda di contributo, indicando i riferimenti normativi che giustificano tale esenzione.

Poiché la domanda viene trasmessa per via informatica tramite il sistema web SFINGE 2020, al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento della suddetta imposta i richiedenti, potranno in alternativa:

- acquistare una marca da bollo di importo pari a € 16,00, indicare nella domanda di contributo la data di emissione della marca da bollo, il numero identificativo della marca da bollo conservare la marca da bollo e mostrare la stessa, in fase di controllo, ai funzionari regionali preposti alle verifiche in loco;
- effettuare il pagamento telematico della marca da bollo di importo pari a € 16,00 al momento della compilazione della domanda attraverso SFINGE 2020. In questo caso il sistema riporterà automaticamente gli estremi del pagamento, numero identificativo e data, nella domanda di contributo.

3. La trasmissione delle domande di contributo e di tutti gli allegati obbligatori può avvenire esclusivamente, pena la non ammissibilità, nel seguente periodo:

**tra le ore 10,00 del 14 marzo 2023 e le ore 17,00 del 27
aprile 2023.**

Art. 6 - Procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti.

1. La procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti sarà del tipo **valutativa a graduatoria** ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs.123/98.

2. L'iter del procedimento istruttorio di selezione delle domande si articola, in particolare, nelle seguenti fasi:

a) istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo;

- b) istruttoria di ammissibilità sostanziale dei progetti;
- c) valutazione di merito dei progetti e relativa attribuzione del punteggio;
- d) attribuzione delle priorità/premialità applicando le stesse in termini di attribuzione di una maggiorazione del punteggio secondo le previsioni dell'Allegato 1 al Bando.

3. L'iter del procedimento istruttorio sarà concluso entro 90 giorni decorrenti dal termine di presentazione delle domande.

4. Il suddetto termine è da considerarsi interrotto qualora sia necessario chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi ai documenti presentati e decorre nuovamente dall'inizio dalla data di ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.

6.1 Istruttoria di ammissibilità formale

1. **L'istruttoria delle domande di contributo dal punto di vista dell'ammissibilità formale** verrà svolta dal Settore Innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese.

2. L'istruttoria di ammissibilità formale viene effettuata al fine di verificare:

- la completezza della domanda, con particolare riferimento agli allegati richiesti;
- la verifica dell'ammissibilità del soggetto richiedente.

6.2 Valutazione di ammissibilità sostanziale e di merito dei progetti e attribuzione dei punteggi

1. La valutazione di ammissibilità sostanziale e di merito dei progetti sarà svolta da un Nucleo di Valutazione nominato con provvedimento del Direttore generale della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese.

Il nucleo di valutazione nello svolgimento della sua attività potrà essere supportato da un gruppo di lavoro, individuato nello stesso provvedimento, per l'effettuazione della pre istruttoria di merito dei progetti finalizzata a fornire ed evidenziare tutti gli elementi utili per la valutazione finale e l'attribuzione dei punteggi.

2. I progetti relativi alle domande che hanno superato la fase istruttoria di ammissibilità formale saranno valutati:

- sotto il profilo dell'ammissibilità sostanziale;
- nel merito, secondo i criteri di valutazione e di premialità indicati nei seguenti commi.

3. **La valutazione di ammissibilità sostanziale** delle domande viene effettuata al fine di verificare i seguenti aspetti:

- la coerenza del progetto con la strategia, i contenuti e gli obiettivi specifici del programma regionale FESR 2021/2027;
- la coerenza con le strategie regionali in campo energetico contenute negli strumenti di pianificazione settoriale vigenti, quali ad es.: il Piano Energetico Regionale e relativo piano triennale di attuazione, Piano regionale Integrato per la Qualità dell'Aria, Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico;
- presenza della diagnosi energetica corredata, per gli edifici, da Attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante e simulazione dell'APE ex post, dai quali desumere gli obiettivi in termini di risparmio energetico che verranno conseguiti con l'intervento oggetto del finanziamento;
- la coerenza del progetto presentato con le categorie di operazione associate alla procedura di Attuazione in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- l'esistenza della "Valutazione di Impatto Ambientale" o "procedura di screening" nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- la coerenza con la direttiva (UE) 2018/2001 e con i criteri di efficienza di cui alla pertinente nota dell'Allegato I RDC (solo per impianti a biomassa, in particolare nelle aree montane);
- la garanzia di immunizzazione degli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture;
- il rispetto del principio del DNSH.

Inoltre, nel caso in cui il progetto preveda interventi di miglioramento/adequamento sismico verranno valutati anche i seguenti aspetti:

- che gli edifici pubblici sui quali si interviene siano individuati come strategici o rilevanti dal sistema di protezione civile;
- l'integrazione con interventi di efficientamento energetico ed utilizzo di energie rinnovabili;
- la coerenza con la Strategia regionale unitaria per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

4. **La valutazione di merito dei progetti** sarà svolta tenendo conto dei seguenti parametri:

QUALITÀ TECNICA DEL PROGETTO, in termini di:

- Definizione degli obiettivi;
- Qualità delle tecnologie introdotte e delle procedure di attuazione dell'intervento;
- Qualità dei materiali utilizzati e delle prestazioni ambientali dell'intervento;
- Livello di miglioramento sismico raggiunto nel rispetto del paragrafo 8.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti o di adeguamento sismico nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 8.4.3 delle medesime norme, solo se l'intervento è presente nella proposta.

QUALITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PROGETTO, in termini di:

- Economicità della proposta data dal rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- Sostenibilità finanziaria relativa alla disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti.

Inoltre, potranno essere valutate delle premialità sulla base dei seguenti aspetti:

- Interventi inseriti nei PAESC approvati;
- Edifici a maggiore consumo e maggiore potenziale di risparmio energetico;
- Edifici che raggiungono almeno prestazioni energetiche ad energia quasi zero (nZEB) ed utilizzo di tecnologie innovative e di materiali sostenibili e da recupero con riduzione della produzione di rifiuti;
- Presenza di un sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001;
- Esistenza di sistemi avanzati di misura dei consumi energetici/Introduzione di interventi di domotica, automazione e regolazione e gestione intelligente degli impianti;
- Localizzazione dell'intervento nelle aree montane così come definite ai sensi della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii. ("Legge per la Montagna") e individuati dalle D.G.R. nn. 1734/2004, 1813/2009, 383/2022 e 1337/2022 (Allegato 5 al Bando) e/o nelle aree interne così come individuate dalla DGR n. 512 del 4/4/2022 (Allegato 6 al Bando);
- Ristrutturazione di livello medio quale definita nella Raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 34) o che conseguono in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante, riferite ai singoli interventi previsti;
- Unioni di Comuni e Comuni fusi.

5. Ai fini dell'ammissione al finanziamento i progetti proposti, oltre ad essere coerenti con i parametri utilizzati per la valutazione di ammissibilità sostanziale, dovranno, con riferimento ai criteri di valutazione e di premialità previsti e riportati nell'Allegato 1 (calcolo IPS) ottenere un punteggio pari ad **almeno 50 punti**.

6. **Il nucleo di valutazione provvederà** in particolare, per ogni progetto, al calcolo dell'Indicatore Prestazionale Sintetico (IPS), determinato con i criteri previsti nell'Allegato 1, ai fini della determinazione della graduatoria di merito, tenendo conto sia dei criteri di valutazione che di premialità sopra riportati e dei punteggi per ciascuno di essi assegnati.

6.3 Provvedimenti amministrativi: elenco delle domande ammissibili ed esclusioni

1. Il Responsabile del Settore Innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive o il soggetto da lui delegato provvede:

- all'approvazione dell'elenco complessivo delle richieste pervenute;

- **a seguito dell'istruttoria formale delle domande di contributo**, ad adottare il provvedimento amministrativo che approva l'elenco delle domande non ammissibili per carenza dei requisiti formali, con indicazioni delle motivazioni di esclusione;

- **a seguito dell'istruttoria di ammissibilità sostanziale** e dell'esame di merito effettuato dal nucleo di valutazione e tenendo conto delle proposte avanzate da quest'ultimo, ad adottare i provvedimenti amministrativi:

a) **che approvano la graduatoria dei progetti ammissibili**, (che hanno raggiunto almeno il punteggio di 50) con l'indicazione di quelle finanziabili ed eventualmente di quelle non finanziabili per carenza di risorse, e **che concedono i relativi contributi**;

b) **che approvano l'elenco delle domande risultate non ammissibili con l'indicazione delle relative motivazioni**.

2. Prima dell'adozione del provvedimento che dichiara la non ammissibilità delle domande verrà notificato ai proponenti un preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 e ss. mm. e ii. contenente le motivazioni che giustificano il rigetto. Entro il termine perentorio di **10 giorni** decorrenti dal ricevimento del preavviso di rigetto il richiedente ha la facoltà di presentare al Settore regionale competente memorie e/o opposizioni scritte, adeguatamente motivate e argomentate ed eventualmente corredate da documenti, che saranno valutate ai fini della decisione finale. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto, in assenza di motivate osservazioni e/o controdeduzioni scritte o nel caso in cui le osservazioni e/o controdeduzioni prodotte non siano idonee a riformulare la decisione, il Responsabile del Settore Innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive o il soggetto da lui delegato procederà all'adozione del provvedimento di non ammissibilità della domanda.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione verrà richiesto ai soggetti ammissibili e finanziabili di produrre, **entro 7 giorni** dal ricevimento della richiesta, la documentazione relativa al Codice Unico di Progetto (CUP) da assegnare obbligatoriamente dalla competente struttura ministeriale, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003. In assenza di tale documentazione il progetto non potrà essere preso in considerazione ai fini della concessione del contributo e verrà successivamente comunicata la chiusura del procedimento.

A tal proposito si ricorda che il progetto, pur riguardando più interventi, **è unico** e deve essere richiesto alla competente struttura ministeriale un solo codice CUP che sia identificativo dell'intero progetto.

4. In caso di progetto ammesso e finanziato, saranno comunicate l'entità delle spese ammesse nella loro suddivisione per voci e l'ammontare del contributo concesso.

5. In caso di progetto istruito con esito positivo ma non finanziato per esaurimento dei fondi disponibili, sarà comunicata la posizione in elenco e l'entità delle spese ammissibili ma non finanziabili per esaurimento dei fondi.

6. Nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Regione potrà procedere allo scorrimento della graduatoria, previo impegno del soggetto interessato a realizzare l'intervento nei termini stabiliti dal bando, eventualmente ridefiniti per tener conto della tempistica successiva di concessione del contributo.

7. In caso di progetto istruito con esito negativo sarà comunicata l'esclusione dal contributo con l'indicazione delle motivazioni della stessa.

8. Le suddette comunicazioni verranno trasmesse tramite Posta Elettronica Certificata ai singoli soggetti richiedenti, utilizzando l'indirizzo riportato in domanda.

9. La Regione procederà anche alla pubblicazione dei suddetti provvedimenti con i relativi elenchi sui seguenti siti internet:

- <https://fesr.regione.emilia-romagna.it>
- <https://energia.regione.emilia-romagna.it>

10. Il Nucleo di Valutazione proseguirà l'attività anche dopo l'approvazione degli elenchi dei beneficiari ammessi, per l'esame e la valutazione di varianti.

Art. 7 - Proroghe e varianti

7.1 Proroghe

1. I soggetti beneficiari di contributo possono inoltrare attraverso l'applicativo web SFINGE 2020 eventuali richieste di proroga dei termini previsti al paragrafo 4.1.3. Le richieste di proroga, da inoltrare prima della scadenza dei termini previsti, dovranno essere debitamente motivate e riconducibili a cause non previste e non dipendenti dal soggetto richiedente.

2. La struttura competente per l'istruttoria delle richieste di proroga è il Settore Innovazione Sostenibile, Imprese, Filiere Produttive che provvede a fornire una risposta entro il termine di 30 giorni dalla data del loro ricevimento.

3. L'eventuale proroga è autorizzata o rigettata dal Responsabile del procedimento. In caso di non accoglimento della richiesta di proroga, il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare ugualmente il progetto entro il termine originariamente assegnato oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di proroga, il

beneficiario dovesse realizzare e concludere il progetto oltre i termini previsti nel bando, si procederà alla decadenza e revoca del contributo concesso. L'autorizzazione alla proroga dei termini di conclusione del progetto comporta automaticamente lo slittamento del termine ultimo di presentazione della rendicontazione.

7.2 Varianti

1. Eventuali richieste di varianti al progetto ammesso a contributo dovranno essere comunicate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione del saldo del progetto, mediante l'apposito applicativo web Sfinge 2020.

2. Ai fini del presente bando per varianti al progetto si intendono esclusivamente le:

a) modifiche tecniche e/o economiche riferite allo sviluppo progettuale nelle sue varie fasi (art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii)

b) le modifiche ai contratti in corso di validità apportate durante il periodo di efficacia del contratto stesso ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Sono soggette all'obbligo di comunicazione le variazioni che comportano una o più delle seguenti condizioni:

- modifiche alle tipologie di interventi di riqualificazione energetica rispetto a quelli previsti dal progetto ammesso a contributo (es. sostituzione infissi in luogo di coibentazione pareti perimetrali, sostituzione caldaia in luogo di pompa di calore, ecc..)

- modifiche sostanziali al progetto. Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche che comportano un peggioramento delle prestazioni energetiche del progetto (incremento di oltre il 15% dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren) post intervento rispetto a quello del progetto originariamente ammesso a contributo).

- scostamenti oltre il 20% dell'investimento ammesso a contributo dell'intero progetto;

- modifiche al progetto di miglioramento/adeguamento sismico che comportano una riduzione del rapporto α SLV post-intervento rispetto al progetto originario, pur nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 8.4.2 e 8.4.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti.

4. È consentito presentare **massimo una richiesta** di variante al progetto.

5. Le varianti al progetto non possono comportare un incremento del contributo concesso a seguito dell'istruttoria di ammissione.

6. Per i soli interventi energetici, non sono soggette all'obbligo di comunicazione le varianti che riguardano le sole modifiche di dettagli costruttivi, delle caratteristiche, delle componenti e dei materiali degli interventi previsti dal progetto inizialmente ammesso a contributo (a titolo

esemplificativo e non esaustivo: variazioni di trasmittanze, variazioni di potenza, variazioni di spessore isolante).

7. Le eventuali richieste di variante al progetto dovranno essere adeguatamente motivate e argomentate. Inoltre, le stesse dovranno essere corredate, a seconda della tipologia indicata al punto 2 del presente paragrafo sotto le lettere a) e b), dall'aggiornamento della documentazione allegata alla domanda di contributo e nel caso di modifiche ai contratti anche dall'atto amministrativo di autorizzazione del Responsabile del Procedimento, e della perizia di variante comprensiva degli allegati in essa richiamati (es. computo metrico di variante, quadro comparativo, ecc.).

8. In ogni caso, non sono ammissibili varianti al progetto:

a) inoltrate successivamente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale del progetto di cui al successivo art.8;

b) che determinano una spesa ammissibile inferiore a 100.000,00 euro (IVA esclusa);

c) che determinano un punteggio in base al calcolo del punteggio IPS di cui all'Allegato 1 inferiore a 50 punti;

d) che determinano un costo ammissibile a seguito della variazione richiesta inferiore al 50% della spesa inizialmente ammessa in fase di concessione;

e) che comportano la modifica dell'edificio o degli edifici oggetto di domanda;

f) che riguardano interventi di riqualificazione energetica dell'edificio non individuati nella diagnosi energetica;

g) che prevedono variazioni della % di contributo inizialmente richiesta;

h) che non rispettino i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti dal bando;

i) non adeguatamente motivate e argomentate, non corredate da idonea documentazione giustificativa che evidenzii gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo, e/o le variazioni al piano dei costi del progetto, e/o le variazioni delle prestazioni energetiche e/o sismiche dell'edificio in seguito alla realizzazione del progetto;

j) varianti strutturali al progetto originario che non rispettano le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018).

9. Il termine per la conclusione dell'istruttoria di ciascuna richiesta di variante è stabilito in 30 giorni, salvo interruzioni dovute a richieste di chiarimenti e/o integrazioni. Il già menzionato termine decorre dalla data in cui la Regione riceve la richiesta. A seguito della richiesta di variante al progetto, la Regione comunica al beneficiario,

l'esito della richiesta e l'entità della spesa ammissibile e del contributo concesso al progetto in variante.

10. L'entità del contributo concesso al progetto in variante è determinata applicando le medesime regole previste per la determinazione del contributo assegnato al progetto originario.

11. Il rigetto delle richieste di variazione comporta che il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare il progetto nelle modalità originariamente approvate oppure presentare formale dichiarazione di rinuncia. Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di variazione, il beneficiario dovesse realizzare e concludere il progetto secondo le modalità non autorizzate, la Regione procederà alla revoca del contributo ed al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Art. 8 - Rendicontazione delle spese.

1. Il beneficiario del contributo, concluso il progetto, dovrà, al fine di ottenere la liquidazione effettiva dell'agevolazione concessa, inviare una apposita rendicontazione corredata dalla relativa documentazione di spesa. La rendicontazione delle spese, in un'unica soluzione a saldo, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità anche penali di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

2. E' facoltà del soggetto beneficiario chiedere un'anticipazione di quota parte del contributo nei limiti dell'impegno di spesa assunto dalla Regione nella prima annualità (2023), sulla base delle risorse disponibili a bilancio, ed a presentazione di formale istanza di pagamento corredata dalla documentazione da cui si evince l'assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante pari almeno all'importo richiesto, ovvero dalla determina di aggiudicazione dei lavori all'operatore economico individuato mediante le rispettive procedure di gara, ai sensi del Codice dei contratti vigente. Ulteriori specifiche sulle modalità di richiesta dell'anticipazione saranno riportate nel manuale "**Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione**" che sarà adottato con proprio atto dal Dirigente dell'Area Liquidazione dei Programmi per lo Sviluppo Economico e Supporto all'Autorità di Gestione FESR.

8.1 Modalità e termini della rendicontazione delle spese

1. La rendicontazione delle spese, completa della documentazione amministrativa, contabile e di progetto, dovrà essere compilata e trasmessa esclusivamente per via

telematica, tramite l'applicativo web SFINGE 2020, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo, <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando. Non saranno ammesse rendicontazioni delle spese presentate con altre modalità. Parimenti, tutta la documentazione richiesta nell'applicativo o a seguito di richieste di integrazioni dovrà essere caricata e trasmessa unicamente attraverso l'applicazione web SFINGE 2020.

2. Le istruzioni dettagliate relative alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute e delle attività realizzate nonché ai contenuti delle domande di pagamento saranno riportate nel manuale "**Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione**" che sarà adottato con proprio atto dal Dirigente dell'Area Liquidazione dei Programmi per lo Sviluppo Economico e Supporto all'Autorità di Gestione FESR, in qualità di Responsabile del procedimento della liquidazione, e che sarà reso disponibile sul sito internet della Regione al seguente indirizzo, <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando.

3. Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del progetto ammesso, è tenuto ad inviare tempestivamente una dichiarazione di rinuncia, di norma tramite l'applicativo web **SFINGE 2020** oppure tramite PEC trasmessa al seguente indirizzo: energia@postacert.regione.emilia-romagna.it.

4. La rendicontazione e la domanda di pagamento devono essere presentate, in un'unica soluzione, salvo eventuali proroghe autorizzate, entro e non oltre la data del **30 aprile 2025**. **La mancata presentazione della domanda di pagamento entro il termine** sopra indicato o, eventualmente, entro il termine prorogato **comporta la revoca totale del contributo concesso** per inadempimento e mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste dal Bando.

8.2 Contenuti della rendicontazione delle spese

1. Nella rendicontazione dovranno essere indicate le spese effettivamente ed integralmente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

2. Alla rendicontazione delle spese devono essere allegati la documentazione e le informazioni richieste nei modelli predisposti e resi disponibili sull'applicativo web Sfinge 2020. La documentazione minima che dovrà essere allegata alla rendicontazione dovrà comprendere:

- una documentazione contabile: tutte le spese inerenti al progetto approvato dovranno essere corredate dalla documentazione contabile che ne comprovi la correttezza e la rispondenza ai criteri di ammissibilità. Tale documentazione è costituita dai giustificativi di spesa (fatture elettroniche, in formato xml), inerenti al progetto approvato

e sui quali deve essere apposto il CUP (Codice Unico di Progetto) risultante dall'atto di concessione del contributo, e dalle quietanze di pagamento;

- una documentazione amministrativa, per la verifica dei requisiti necessari alla liquidazione del contributo;
- una documentazione di progetto, riferita a tutte le attività realizzate, che ne comprovi l'effettivo svolgimento (**a titolo esemplificativo e non esaustivo** dichiarazioni di conformità rese ai sensi del DM 37/2008, relazione tecnica asseverata del progetto come realizzato, elaborati grafici as built, documentazione fotografica, attestato di prestazione energetica post-intervento, certificato ultimazione lavori/collaudò del progetto, contabilità di cantiere, verbali di connessione degli impianti di produzione alla rete elettrica, ed altra documentazione prevista dal Codice dei contratti vigente, ecc..)

Per l'elenco dettagliato dei documenti, le modalità e le tempistiche di inoltro si rinvia al manuale "**Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione**" che sarà approvato con successivo provvedimento come indicato al precedente paragrafo 8.1, ad integrazione delle disposizioni previste dal bando.

3. La Regione inoltre potrà richiedere ulteriore documentazione per verificare la conformità della realizzazione del progetto a quanto previsto nel bando e quanto approvato dal nucleo di valutazione.

4. Al momento della presentazione della rendicontazione delle spese inoltre dovrà essere fornita, al fine di consentire il monitoraggio dei risultati delle Azioni attuate con il presente bando (Azioni 2.1., 2.2.1 e 2.4.1), ogni informazione utile circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto in termini di: risparmio energetico, mancate emissioni di gas serra, produzione di energia da fonti rinnovabili, miglioramento delle prestazioni sismiche degli edifici.

8.3 Istruttoria delle rendicontazioni di spesa ed esiti

1. L'istruttoria della rendicontazione delle spese verrà svolta dall'Area Liquidazione dei Programmi per lo Sviluppo Economico e Supporto all'Autorità di Gestione FESR della Direzione generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese.

2. A seguito dell'istruttoria della documentazione di spesa il suddetto Settore provvederà:

- a determinare, in base alle regole definite nel presente bando e nel manuale di rendicontazione, **la spesa rendicontata ammissibile a finanziamento;**
- **a quantificare e liquidare l'importo del contributo dovuto,** tenuto conto della percentuale richiesta e della quota

di contributo eventualmente già versata a titolo di anticipazione di cui all'art. 8, comma 2;

- a revocare totalmente il contributo qualora:

a) il totale della spesa riconosciuta ammissibile scenda al di sotto della soglia del 50% del costo del progetto approvato, originariamente concesso, o al di sotto della soglia minima di investimento **di € 100.000,00 IVA esclusa** prevista nel presente bando;

b) dalla documentazione di spesa si desuma che il progetto realizzato non è in toto conforme a quello originariamente approvato o a quello successivamente variato a seguito del rilascio della relativa autorizzazione.

3. Qualora l'importo delle spese rendicontate ammesse dovesse risultare inferiore all'investimento ammesso all'atto della concessione, il contributo da liquidare verrà proporzionalmente calcolato.

4. Una spesa rendicontata e ammessa superiore all'importo dell'investimento approvato non comporta nessun aumento del contributo concesso.

5. La liquidazione del contributo verrà effettuata, in un'unica soluzione, **entro 80 giorni** decorrenti dalla data di protocollazione della rendicontazione delle spese, salvi i casi di interruzione del procedimento come previsto dall'articolo 74, comma 1, lettera b) del Regolamento UE n. 1060/2021. La richiesta di integrazione alla documentazione sospende i termini di cui al presente comma, di norma per 15 giorni, prorogabile fino a 30 giorni e comunque il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso per il tempo impiegato per tale adempimento a cura del beneficiario (L.R n. 32/93 art. 17 c. 3 lett. a).

6. A seguito dell'esame della rendicontazione finanziaria e tecnica trasmessa dal beneficiario e delle eventuali integrazioni, la Regione potrà:

a) dichiarare la regolarità (totale o parziale) della rendicontazione presentata e la conformità (totale o parziale) delle spese sostenute e quietanzate rispetto alle spese preventivate (anche nel caso di variazioni autorizzate e/o non significative);

b) dichiarare la non regolarità della rendicontazione presentata. In tale caso, previa eventuale richiesta di chiarimenti, la Regione si riserva la facoltà di revocare totalmente o parzialmente il contributo concesso e di chiedere la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali maturati.

7. Inoltre, in corso di istruttoria delle rendicontazioni, qualora vengano rilevate delle irregolarità legate alle procedure di affidamento di contratti pubblici, la Regione si riserva di applicare delle rettifiche finanziarie delle spese rendicontate, per ottemperare alle Decisioni UE in materia.

8. Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi verrà verificato inoltre:

- se il beneficiario del contributo abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC). Qualora venga accertata una irregolarità in capo al soggetto beneficiario si opererà con la procedura prevista dall'art. 4 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore) comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

Non sarà possibile erogare il saldo del contributo in assenza della documentazione comprovante il collaudo e la verifica di conformità dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (es. certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione).

Art. 9 - Obblighi a carico dei beneficiari del cofinanziamento

I beneficiari dei contributi hanno l'obbligo, pena la decadenza e la revoca dei contributi, di osservare gli obblighi di seguito descritti.

9.1 Obblighi di carattere generale

I beneficiari del contributo hanno l'obbligo:

- di rispettare tutte le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse e nei casi previsti, potrà essere revocato il contributo concesso;
- di prestare tutta la collaborazione e assistenza utili per consentire alla Regione di venire a conoscenza di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi al progetto finanziato, di effettuare tutti i controlli necessari a garantire la correttezza e la legittimità delle operazioni finanziate nonché di raccogliere i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione dei risultati degli interventi ammessi a finanziamento;
- di collaborare alla rilevazione del loro grado di soddisfazione in merito ai servizi di supporto forniti dalla Regione attraverso il portale Fesr e lo Sportello Imprese;
- ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060, di conservare la documentazione giustificativa delle spese di progetto per un periodo di 5 anni a decorrere dall'anno in cui viene pagato il saldo del contributo spettante.

9.2 Stabilità delle operazioni

1. I beneficiari del contributo devono garantire, **almeno per la durata di 5 anni decorrenti dalla data del pagamento** e a pena di revoca del contributo stesso, la stabilità dell'operazione finanziata con il presente bando.

2. Garantire la stabilità dell'operazione significa che il beneficiario del contributo nel suddetto periodo:

- non deve cedere o alienare a terzi i beni finanziati con il presente bando;

- non deve apportare delle modifiche sostanziali al progetto che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

9.3 Obblighi di comunicazione e visibilità

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060.

2. In particolare, i beneficiari del contributo hanno la responsabilità di evidenziare il sostegno ricevuto dall'Unione europea con le modalità di comunicazione previste dal Regolamento (UE) 2021/1060 (artt. 47,49, 50, Allegato IX), svolgendo le seguenti azioni:

nel caso in cui i progetti finanziati prevedano un costo complessivo pari o inferiore a 500.000,00 euro:

a) devono esporre in un luogo ben visibile al pubblico almeno un **poster** in formato A3 o superiore, oppure un **display elettronico** di dimensioni equivalenti, con informazioni che evidenziano il sostegno ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili, insieme alle linee guida, sul sito Fesr al seguente indirizzo:

<https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>;

b) devono fornire sul proprio **sito web** e sui **social media** una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili sul sito Fesr al seguente indirizzo:

<https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>;

c) devono inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati.

nel caso in cui i progetti finanziati prevedano un costo complessivo superiore a 500.000,00 euro:

a) devono, non appena avviato ogni progetto relativo a investimenti materiali o acquisto di attrezzature, esporre **targhe o cartelloni** permanenti ben visibili al pubblico, in cui compare il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili, insieme alle linee guida, sul sito internet del Fesr al seguente indirizzo:

<https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>;

Targhe e cartelloni devono essere mantenuti per il periodo di tempo in cui l'oggetto fisico, l'infrastruttura o la costruzione in questione esistono fisicamente e vengono utilizzati per lo scopo per il quale sono stati finanziati. Questa disposizione non si applica qualora il sostegno sia destinato all'acquisto di beni immateriali;

b) devono fornire sul proprio **sito web** e sui **social media** una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Ue inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili sul sito internet del Fesr al seguente indirizzo:

<https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>;

c) devono inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati.

nel caso in cui i progetti di importanza strategica e di progetti che prevedano un costo complessivo ai 10.000.000,00 euro:

a) devono, non appena avviato ogni progetto relativo a investimenti materiali o acquisto di attrezzature, esporre **targhe o cartelloni** permanenti ben visibili al pubblico, in cui compare il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili, insieme alle linee guida, sul sito internet del Fesr all'indirizzo:

<https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>.

Targhe e cartelloni devono essere mantenuti per il periodo di tempo in cui l'oggetto fisico, l'infrastruttura o la costruzione in questione esistono fisicamente e vengono utilizzati per lo scopo per il quale sono stati finanziati. Questa disposizione non si applica qualora il sostegno sia destinato all'acquisto di beni immateriali;

b) devono fornire sul proprio **sito web** e sui **social media** una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Ue con l'inserimento del logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, dell'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili sul sito internet del Fesr al seguente indirizzo:

<https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>

c) devono **organizzare un evento** o una **attività di comunicazione**, come opportuno, coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile;

d) devono inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno

dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati.

3. La Regione Emilia-Romagna fornisce **assistenza ai beneficiari** nel rispetto dei loro obblighi attraverso lo Sportello Imprese, contattabile tramite mail: **infoporfesr@regione.emiliaromagna.it** oppure tramite contatto telefonico al **numero 848 800 258** (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario), dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00.

Si raccomanda la consultazione delle linee guida per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari, scaricabili sul sito internet del Fesr al seguente indirizzo:

<https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>;

4. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, l'Autorità di gestione del Programma ha la facoltà di applicare misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, con una riduzione **fino al 3% del contributo concesso**, secondo i criteri da essa stabiliti.

5. Ai beneficiari può essere richiesto, dall'Autorità di gestione del Programma, di mettere i materiali di comunicazione sui progetti finanziati a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, concedendo alla Ue una **licenza a titolo gratuito**, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali con i seguenti diritti, come specificato all'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 2021/1060:

- a) uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti;
- b) riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;
- c) comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione;
- d) distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;
- e) conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità;
- f) sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.

6. Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che il finanziamento comporta, come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato. L'elenco dei dati è riportato all'Articolo 49 del suddetto regolamento. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità.

7. Per i contributi a partire da euro 10.000, i beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare le informazioni concernenti le concessioni di finanziamenti pubblici erogati nell'esercizio finanziario precedente come stabilito nei commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019.

8. Gli obblighi di pubblicazione sono consultabili sul sito Fesr all'indirizzo sopra indicato.

9.4 Obblighi connessi al rispetto del principio del DNSH

1. Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- **alla mitigazione dei cambiamenti climatici**, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- **all'adattamento ai cambiamenti climatici**, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- **all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine**, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- **all'economia circolare**, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- **alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento**, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- **alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi**, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

2. Considerando che il presente bando si occupa di sostenere gli enti pubblici affinché vengano conseguiti obiettivi di risparmio energetico, uso razionale dell'energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso lo sviluppo di misure di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici, in sinergia con interventi di miglioramento e adeguamento sismico nei medesimi edifici, al fine di garantire

la conformità attuativa al principio DNSH, si ritiene che siano potenzialmente interferiti dalle operazioni finanziabili **i seguenti obiettivi ambientali: la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'economia circolare.**

3. Presentazione della domanda

In via preventiva sulla base delle spese ammissibili del presente bando come descritte al paragrafo 4.2 è stata svolta una **valutazione ex-ante** che ha consentito di identificare le tipologie di spesa che NON arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali DNSH rilevanti per il presente bando. Per queste tipologie di spese non vi è la necessità di acquisire informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali in fase di presentazione della domanda.

Si ritengono **assolti ex-ante i requisiti DNSH le seguenti spese**, in funzione della loro natura, in quanto non si considera possano fare un danno significativo:

1. *progettazione, direzione lavori, rilievi e indagini, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, redazione di diagnosi energetiche, redazione attestati di prestazione energetica, verifica tecnica/valutazione della sicurezza sismica;*

2. *imposta sul valore aggiunto (IVA);*

3. *costi generali per la definizione e gestione del progetto.*

Inoltre, si ritengono **assolti ex-ante i requisiti DNSH** per:

1) *fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere necessarie per la realizzazione del progetto di **efficientamento energetico** dell'edificio, ivi incluse opere edili strettamente necessarie ed oneri di sicurezza **SE il Proponente si impegna in fase di domanda** ad aggiudicare i lavori ad aziende che possiedano, direttamente o per il tramite degli appaltatori, almeno una delle seguenti condizioni:*

- *Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, Emas);*
- *iscrizione al Consorzio REC o se può comunque dimostrare di avviare al riciclo almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti durante l'intervento;*
- *certificazione dell'intervento secondo protocolli di sostenibilità ambientale da parte dell'affidatario dei lavori (es. Itaca, CasaClima).*

2) *fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione di impianti alimentati da **fonti rinnovabili**, ivi incluse opere edili strettamente necessarie ed oneri di sicurezza, **SE il Proponente si impegna in fase di domanda** a garantire che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:*

- possesso da parte del Proponente di Sistema di Gestione di Qualità Ambientale (ISO 14001, Emas);
- copertura dei consumi totali dell'edificio per almeno il 70% con fonti rinnovabili in caso di ristrutturazione rilevante e negli altri casi riduzione del consumo da fonti fossili di almeno il 30%;
- certificazione dell'intervento da parte dell'impresa che lo ha realizzato secondo protocolli di sostenibilità ambientale (es. Itaca, CasaClima).

3) *fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere per la realizzazione del progetto di **miglioramento/adeguamento sismico**, ivi inclusi opere edili strettamente necessarie ed oneri di sicurezza, SE il Proponente si impegna in fase di domanda a garantire che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:*

- possesso da parte del Proponente o dell'affidatario dell'intervento di un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, Emas);
- iscrizione al Consorzio REC da parte dell'impresa che si aggiudica/realizza l'intervento o avvio al riciclo di almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti durante l'intervento.

4. Nel caso in cui le spese previste NON possano essere ricondotte ad una delle precedenti casistiche di esclusione ex-ante, sarà necessario dichiarare mediante adeguata descrizione se e in che misura queste spese:

- a) interferiscono con uno dei tre obiettivi ambientali di riferimento per il bando;
- b) NON interferiscono con uno dei tre obiettivi ambientali di riferimento per il bando.

Nel caso 1) si chiede di stimare, ove possibile, i seguenti parametri:

- **per il criterio "mitigazione dei cambiamenti climatici"** la variazione attesa dei consumi (elettrici e termici) annui per effetto del progetto;
- **per il criterio "adattamento ai cambiamenti climatici"** la variazione di consumo di suolo per effetto del progetto;
- **per il criterio "economia circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti"** la variazione attesa della produzione annua di rifiuti per effetto del progetto, specificandone tipologia, quantitativi e destinazione finale (riciclaggio/smaltimento) solo qualora si stimi un tasso di riciclaggio inferiore a 50%.

Le predette stime potranno essere effettuate in base alle caratteristiche prestazionali standard delle operazioni materiali oggetto di spesa.

È responsabilità del Proponente compilare adeguatamente, al momento della presentazione della domanda in Sfinge 2020,

l'apposita sezione riferita agli "OBBLIGHI CONNESSI ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PRINCIPIO "Do not significant harm" (DNSH)".

5. Rendicontazione delle spese finanziate

Ai fini della valutazione DNSH sarà necessario indicare in fase di rendicontazione finale, per le spese materiali, le seguenti **informazioni circa l'effetto ambientale dell'operazione finanziata:**

- **per i consumi energetici si richiede siano dichiarati:**
 - a) i consumi annui stimati di energia elettrica e termica da fonti fossili ottenuti per effetto del progetto finanziato;
 - b) i risparmi annui stimati dei consumi di energia elettrica e termica da fonte fossile ottenuti per effetto del progetto finanziato;
- **per l'adattamento ai cambiamenti climatici si richiede siano dichiarati il seguente aspetto:** la variazione di consumo di suolo per effetto del progetto, distinguendo tra suolo permeabile (es. aree a verde) e quello impermeabile;
- **per l'economia circolare/rifiuti si richiede siano dichiarati i seguenti aspetti:**
 - a) produzione totale annua di rifiuti avviati a riciclo per effetto del progetto finanziato;
 - b) produzione totale annua di rifiuti non avviati a riciclo per effetto del progetto finanziato.

Infine, per le tipologie di spesa ammissibili con esclusione **ex-ante** dovrà essere allegata la relativa documentazione descrittiva come dichiarata nella precedente fase di presentazione della domanda (certificazioni ambientali, applicazione dei CAM ecc).

9.5 Obblighi connessi al monitoraggio delle operazioni

1. In base a quanto definito nel "Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Performance, monitoraggio e valutazione del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione e del Fondo per una transizione giusta nel periodo 2021-2027", in relazione all'attuazione del presente bando dovranno essere rilevate le informazioni necessarie alla valorizzazione dei seguenti indicatori:

- a) indicatori di output (relativi all'attuazione del bando in generale):
 - RCO19 "Edifici pubblici con prestazioni energetiche migliorate" (Metri quadri);
 - P06 "Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico" (Numero);
- b) indicatori di risultato (relativi a ciascun progetto):
 - RCR26 "Consumo annuo di energia primaria "abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro" (MWh/a)

- RCR29 "Emissioni stimate di gas a effetto serra" (T di CO₂eq/a)
- RCR31 "Totale energia rinnovabile prodotta (elettrica, termica)" (MWh/a)
- RCR96 "Popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali (non connessi al clima) (persone)
- R04 "Investimenti complessivi attivati per la prevenzione del rischio" (euro)

2. In particolare, in base a quanto definito nel sopra citato documento della Commissione:

per la corretta valorizzazione dell'indicatore di output RCO19, è necessario rilevare **la superficie netta degli edifici pubblici che raggiungono migliori prestazioni energetiche grazie al sostegno ricevuto**. Il miglioramento della prestazione energetica è da intendersi in termini di miglioramento della classificazione energetica dell'edificio pubblico di almeno una classe energetica, e deve essere documentato sulla base di attestati di prestazione energetica. La classificazione energetica considerata segue la definizione nell'Attestato di Prestazione Energetica nazionale, in linea con la Direttiva 2010/31/UE. (APE) (da rilevare sia in fase di domanda che in fase di chiusura del progetto);

per la corretta valorizzazione dell'indicatore di output P06, è necessario rilevare **il numero di edifici sottoposti ad interventi di mitigazione del rischio sismico**. Il numero di edifici sui quali si interviene dovrà essere indicato dal richiedente in fase di domanda e poi confermato/rettificato al momento della presentazione di rimborso a SALDO. Il valore realizzato a conclusione del progetto dovrà essere supportato dalle evidenze riscontrate nella relazione tecnica asseverata. (da rilevare sia in fase di domanda che in fase di chiusura del progetto);

per la corretta valorizzazione dell'indicatore di risultato RCR26, è necessario rilevare **il consumo totale annuo di energia primaria per gli edifici pubblici**, prima dell'intervento e successivo all'intervento. Per gli edifici, entrambi i valori devono essere documentati sulla base di attestati di prestazione energetica (APE), in linea con la Direttiva 2010/31/UE. (APE o audit energetici o altri documenti tecnici) (da rilevare sia in fase di domanda che in fase di chiusura del progetto);

per la corretta valorizzazione dell'indicatore di risultato RCR29, è necessario rilevare **le emissioni di gas a effetto serra totali stimate** per le entità o i processi supportati. La baseline si riferisce al livello di emissioni di gas a effetto serra stimate nell'anno precedente all'inizio dell'intervento e il valore realizzato è calcolato come le emissioni di gas a effetto serra totali stimate in base al livello di prestazione energetica raggiunto successivamente al completamento dell'intervento. Al momento della domanda il richiedente dovrà dichiarare il valore di baseline, corredato da apposita documentazione di supporto. In sede di presentazione della

richiesta di rimborso a saldo, il beneficiario dovrà fornire il valore realizzato dell'indicatore. I dati forniti dovranno essere supportati da idonea documentazione tecnica (APE, audit energetici o altra documentazione tecnica) (da rilevare sia in fase di domanda che in fase di chiusura del progetto);

per la corretta valorizzazione dell'indicatore di risultato RCR31, è necessario rilevare **l'energia rinnovabile annua prodotta** (elettrica e termica) prima e dopo l'intervento nei progetti sostenuti. La baseline si riferisce all'energia annua prodotta nell'anno precedente all'inizio dell'intervento e può essere diversa da zero nei casi in cui il progetto preveda un aumento della capacità di produzione. Il valore realizzato, invece, è uguale all'energia annua prodotta successivamente al completamento dell'intervento. La disaggregazione per energia elettrica e termica si riferisce alla fonte di energia rinnovabile. Al momento della domanda, il valore di baseline dovrà essere dichiarato dal richiedente. In sede di presentazione della richiesta di rimborso a saldo, il beneficiario dovrà fornire il valore realizzato dell'indicatore, specificando la quantità di energia termica ed elettrica prodotta. I valori indicati, sia in fase di domanda che a conclusione del progetto, dovranno essere supportati da idonea documentazione tecnica (da rilevare sia in fase di domanda che in fase di chiusura del progetto);

per la corretta valorizzazione dell'indicatore di risultato RCR96, è necessario rilevare la **popolazione che beneficia dell'intervento di miglioramento/adequamento sismico**, in termini di riduzione della vulnerabilità, per gli edifici strategici.

Solo ai fini della rilevazione degli indicatori di monitoraggio del Programma, gli edifici strategici sono quelli in grado di svolgere le seguenti funzioni:

1. Coordinamento in fase di emergenza;
2. Soccorso sanitario;
3. Interventi operativi per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
eventualmente anche i rilevanti

Nell'area di intervento, tutta la popolazione che vi risiede (popolazione del Comune in cui ricade l'edificio) è completamente tutelata se sono garantite contemporaneamente le tre funzioni sopra richiamate. Ogni funzione contribuisce per un terzo all'indicatore, vale a dire che se viene realizzato un intervento che, ad esempio, garantisce una sola delle tre funzioni, deve essere conteggiato un terzo della popolazione. Tenendo in considerazione la definizione di cui sopra, il beneficiario, a progetto concluso, dovrà fornire il valore relativo alla popolazione residente che, ai sensi dell'indicatore, risulta protetta da rischi naturali. Il beneficiario dovrà fornire documenti sufficienti a comprovare il numero di residenti e, secondo la definizione dell'indicatore, la tipologia di bene oggetto di intervento

(da rilevare a chiusura del progetto);

per la corretta valorizzazione dell'indicatore di risultato R04, dovrà essere rilevato **l'ammontare complessivo degli investimenti sostenuti dal beneficiario per realizzare gli interventi di mitigazione del rischio sismico** negli edifici interessati dal progetto. In fase di presentazione della domanda di partecipazione al bando, il richiedente dovrà compilare, nel piano dei costi collegato al progetto, le voci di costo relative agli interventi di miglioramento/adeguamento sismico. Il valore realizzato dell'indicatore verrà valorizzato alla conclusione del progetto, anche ai fini della verifica del raggiungimento dei target intermedio e finale. I documenti di riferimento per implementare l'indicatore sono rappresentati dalle fatture e dalle quietanze di pagamento caricate dal beneficiario nel sistema informativo del PR FESR 2021-2027 (da rilevare sia in fase di domanda che in fase di chiusura del progetto).

Art. 10 - Controlli

1. Ai sensi del Reg. (UE) 2021/1060 la Regione, anche tramite incaricati esterni, effettua, in ogni momento, nel corso della programmazione 2021/2027, tutti i controlli necessari - sul 100% delle domande o su un campione di esse - previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, a garantire la correttezza e la legittimità delle operazioni finanziate con il presente bando. In particolare, i principali controlli che saranno effettuati anche tramite lo strumento informatico **Arachne**, sono quelli indicati, non esaustivamente, di seguito:

a) controlli ex ante la concessione dei contributi: controlli desk (tramite verifiche documentali) finalizzati alla verifica dell'ammissibilità delle domande e alla concessione dei contributi;

b) controlli ex ante la liquidazione dei contributi: controlli desk (tramite verifiche documentali) e controlli in loco finalizzati alla verifica delle rendicontazioni delle spese e alla liquidazione dei contributi;

c) controlli ex post la liquidazione dei contributi finalizzati alla verifica del mantenimento, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l'ammissione ai contributi previsti nel presente bando e salvo le eccezioni stabilite nello stesso, alla effettiva realizzazione degli interventi finanziati e alla conformità degli stessi rispetto al progetto approvato nonché, più in generale, al rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni agevolate.

2. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo, anche in loco, da parte

della Regione e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

3. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontrino irregolarità o inosservanze in merito alle prescrizioni del bando, si procederà, a seconda dei casi, alla revoca, totale o parziale, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali.

5. Ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/1060 anche la Commissione Europea può svolgere attività di verifica, sia documentali sia in loco, sulle operazioni co-finanziate dal Programma Regionale FESR 21-27.

Art. 11 - Cause di decadenza e revoca dei contributi. Recupero delle somme liquidate

1. Si incorre, in generale, nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, qualora non vengano rispettate le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel presente bando.

2. In particolare, si incorre nella decadenza e revoca totale o parziale, a seconda dei casi, del contributo qualora si verifichi, nel periodo compreso tra la data della concessione e nei tre anni successivi al pagamento del contributo, una delle seguenti ipotesi non esaustive:

a) il progetto ammesso a contributo non è stato realizzato, oppure è stato realizzato in maniera difforme rispetto al progetto inizialmente ammesso a finanziamento senza preventiva richiesta e approvazione di una delle variazioni previste nel presente bando;

b) il progetto ammesso a contributo non è stato realizzato nei termini previsti nel presente bando senza preventiva richiesta di proroga e relativa autorizzazione;

c) il progetto ammesso a contributo è stato realizzato, in tutto o in parte, in un edificio localizzato al di fuori dell'Emilia-Romagna;

d) il totale della spesa riconosciuta ammissibile a seguito dell'istruttoria della documentazione di rendicontazione scende al di sotto della soglia del 50% del costo del progetto approvato, in fase di concessione, o al di sotto della soglia minima di investimento di € 100.000,00 prevista nel presente bando;

e) qualora, per progetti che prevedevano la trasformazione di edifici esistenti in "edifici ad energia quasi zero", non venga prodotto a conclusione degli interventi un attestato di prestazione energetica (APE) che riporti la classificazione medesima;

f) qualora il beneficiario non abbia rendicontato spese relative alla voce a) oppure tali spese, seppur rendicontate,

siano risultate interamente non ammissibili in esito alla istruttoria di rendicontazione;

g) qualora il beneficiario abbia ceduto o alienato o distratto i beni finanziati a terzi;

h) qualora il beneficiario abbia presentato una dichiarazione di rinuncia alla realizzazione del progetto e/o al relativo contributo;

i) qualora il beneficiario non abbia presentato la rendicontazione delle spese nei termini e con le modalità previste nel presente bando;

j) qualora il beneficiario impedisca il corretto svolgimento delle attività di controllo previste dal presente bando.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate maggiorate degli interessi legali applicando il tasso vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione del contributo e per il periodo che va dalla data di erogazione alla scadenza per la restituzione.

Art. 12 - Informazioni sul Bando e sul procedimento

1. Informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel presente bando ed eventuali chiarificazioni e comunicazioni potranno essere reperite:

- sul portale del sito del FESR della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando;

- rivolgendosi direttamente allo **Sportello Imprese** dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00, Tel. 848800258, chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario, e-mail: infoporfesr@regione.emilia-romagna.it.

2. Le unità organizzative alle quali è attribuita la responsabilità del procedimento previsto nel presente bando sono quelle di seguito indicate:

A) **il Settore Innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive** della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese è responsabile:

- del procedimento di istruttoria e valutazione delle domande di contributo;

- dell'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi e di eventuale rigetto delle domande di contributo;

- dell'istruttoria e autorizzazione delle eventuali richieste di variazione;

- dell'istruttoria e dell'autorizzazione delle eventuali richieste di proroga dei termini di conclusione degli interventi;

- dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca nella fase antecedente alla presentazione della rendicontazione e successiva al pagamento dei contributi

qualora la revoca attenga ad un procedimento di competenza del settore;

B) **l'Area Liquidazione dei Programmi per lo Sviluppo Economico e Supporto all'Autorità di Gestione FESR** della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese è responsabile:

- del procedimento di istruttoria e valutazione delle rendicontazioni delle spese;
- dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione dei contributi;
- dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca nella fase successiva alla presentazione della rendicontazione e antecedente alla liquidazione dei contributi nonché nella fase successiva alla liquidazione in seguito all'esito negativo dei controlli o su segnalazione del beneficiario, con contestuale recupero.

C) **il Settore Fondi comunitari e nazionali** della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese è responsabile del procedimento relativo ai controlli in loco.

3. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., potrà essere esercitato mediante richiesta scritta e motivata ad una delle strutture di sopra indicate. La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa con le modalità indicate nel sito Amministrazione trasparente della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo di seguito indicato:
<https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/altri-contenuti/accesso-civico/documentale>.

L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.



Allegato 1)

Bando per il supporto ad interventi di riqualificazione energetica e miglioramento/adequamento sismico degli edifici pubblici

INDICATORE PRESTAZIONALE SINTETICO E METODI DI CALCOLO

INDICATORE PRESTAZIONALE SINTETICO

Ai fini della definizione della graduatoria dei progetti ammissibili si utilizzerà il seguente Indice di Prestazione Sintetico (IPS),

dove:

$$IPS = \left[\left(\frac{R}{Iriq} * 100 \right) + \left(\frac{\alpha SLV post - \alpha SLV ante}{\left(\frac{Isis}{V} \right)} * 100.000 \right) * \frac{1}{\%cont} + \Sigma(Qti) \right] * \left(1 + \frac{\Sigma Fmi}{100} \right)$$

dove:

$$R \text{ [kWh/anno]} = Q_{nren, ante \text{ intervento}} - Q_{nren, post \text{ intervento}}$$

$Q_{nren, ante \text{ intervento}}$ [kWh/anno] = Fabbisogno energetico annuale per soddisfare le esigenze legate ad un uso standard dell'edificio nello stato di fatto in termini di energia primaria non rinnovabile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone, calcolato mediante i metodi di calcolo definiti nel presente Allegato.

$Q_{nren, post \text{ intervento}}$ [kWh/anno] = Fabbisogno energetico annuale per soddisfare le esigenze legate ad un uso standard dell'edificio nello stato di progetto in termini di energia primaria non rinnovabile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone, calcolato mediante i metodi di calcolo definiti nel presente Allegato.

Iriq [€] = importo dei lavori ammissibili relativi agli interventi di riqualificazione energetica (voce di spesa A+B del Piano dei costi del progetto)

%cont = percentuale di contributo richiesta espressa in decimali;

V [mc] = metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi di adeguamento o miglioramento sismico

$\alpha SLV post$ = rapporto tra capacità/domanda, riferito all'accelerazione a terra di ancoraggio dello spettro di risposta, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite salvaguardia della Vita in seguito alla realizzazione degli interventi

$\alpha SLV ante$ = rapporto tra capacità/domanda, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite salvaguardia della Vita nello stato di fatto dell'edificio

Isis [€] = importo dei lavori ammissibili relativi agli interventi di adeguamento/miglioramento sismico (voce di spesa C del Piano dei costi del progetto)

Qt1 = qualità tecnica dell'operazione in termini di definizione degli obiettivi per la parte del progetto di riqualificazione energetica (fino a 30 punti) inteso come criterio di valutazione connesso ad interventi che prevedono una riduzione dell'indice di emissioni di CO₂:

- 5 punti se il progetto prevede una riduzione inferiore al 20,00% dell'indice di emissioni di CO₂ (espresso in kg/m² anno) rispetto a quello dello stato di fatto dell'edificio;
- 10 punti se il progetto prevede una riduzione tra il 20,00% ed il 30,00% (estremi inclusi) dell'indice di emissioni di CO₂ (espresso in kg/m² anno) rispetto a quello dello stato di fatto dell'edificio;
- 30 punti se il progetto prevede una riduzione superiore al 30,00% dell'indice di emissioni di CO₂ (espresso in kg/m² anno) rispetto a quello dello stato di fatto dell'edificio.

Qt2 = qualità tecnica dell'operazione in termini di definizione degli obiettivi (fino a 30 punti) inteso come criterio di valutazione connesso ad interventi che prevedono un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio oggetto della domanda di contributo:

- 10 punti se il progetto prevede una riduzione inferiore al 30,00% dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP_{gl,nren}) complessivo dell'edificio rispetto a quello dello stato di fatto dell'edificio;
- 20 punti se il progetto prevede una riduzione tra il 30,00% ed il 60,00% (estremi inclusi) dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP_{gl,nren}) complessivo dell'edificio rispetto a quello dello stato di fatto dell'edificio;
- 30 punti se il progetto prevede una riduzione superiore al 60,00% dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP_{gl,nren}) complessivo dell'edificio rispetto a quello dello stato di fatto dell'edificio.

Qt3 = qualità tecnica dell'operazione in termini di criterio di valutazione delle tecnologie introdotte e delle procedure di attuazione degli interventi (fino a 50 punti):

- 2 punti se è stato approvato il progetto preliminare/di fattibilità tecnico economica di cui all'art 23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- 4 punti se è stato approvato un progetto preliminare/di fattibilità tecnico economica di cui all'art 23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii che prevede l'integrazione di fonti energetiche rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, il trasporto persone o cose e l'illuminazione;
- 20 punti se è stato approvato il progetto definitivo;
- 25 punti se è stato approvato un progetto definitivo che prevede l'integrazione di fonti energetiche rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, il trasporto persone o cose e l'illuminazione;

- 40 punti se è stato approvato il progetto esecutivo;
- 50 punti se è stato approvato un progetto esecutivo che prevede l'integrazione di fonti energetiche rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, il trasporto persone o cose e l'illuminazione.

Qt4 = qualità tecnica dell'operazione in termini di criterio di valutazione della qualità dei materiali utilizzati e delle prestazioni ambientali dell'intervento (fino a 10 punti)

- 2 punti se il progetto di riqualificazione approvato prevede l'utilizzo di materiali dotati di certificazioni ambientali di prodotto;
- 10 punti se il progetto definitivo/esecutivo approvato comprende tra gli elaborati progettuali uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978. Il punteggio è assegnabile solo se il livello di progettazione corrisponde almeno al livello definitivo o esecutivo e nell'atto di approvazione allegato alla domanda di contributo è riportata la lista degli elaborati approvati tra cui è incluso LCA e quest'ultimo è allegato alla domanda di contributo.
- 0 punti se il progetto non prevede nessuno dei due elementi sopra descritti.

Qt5 = qualità tecnica dell'operazione in termini di criterio di valutazione della definizione degli obiettivi per la parte del progetto di adeguamento/miglioramento sismico (fino a 30 punti):

- 15 punti per domande di contributo che riguardano solo edifici rilevanti come individuati dal sistema di protezione civile
- 20 punti per domande di contributo che riguardano sia edifici rilevanti che strategici come individuati dal sistema di protezione civile
- 30 punti per interventi che riguardano solo edifici strategici come individuati dal sistema di protezione civile.

Qt6 = qualità tecnica dell'operazione in termini di criterio di valutazione delle prestazioni sismiche dell'intervento inteso valore raggiungibile a seguito degli interventi candidati per il contributo del rapporto (α_{SLV}) tra capacità/domanda (fino a 30 punti):

- 5 punti per per rapporto $\alpha_{SLV \text{ post}}$ raggiunto con gli interventi inferiore o uguale a 0,3;
- 10 punti per rapporto $\alpha_{SLV \text{ post}}$ raggiunto con gli interventi compreso tra 0,3 e 0,5 (estremi esclusi)
- 15 punti per rapporto $\alpha_{SLV \text{ post}}$ raggiunto con gli interventi compreso tra 0,5 e 0,6 (estremi esclusi)
- 20 punti per rapporto $\alpha_{SLV \text{ post}}$ raggiunto con gli interventi compreso tra 0,6 e 0,7 (estremi esclusi)
- 25 punti per rapporto $\alpha_{SLV \text{ post}}$ raggiunto con gli interventi compreso tra 0,7 e 0,8 (estremi esclusi)

- 30 punti per rapporto $\alpha_{SLV_{post}}$ raggiunto con gli interventi maggiore o uguale di 0,8

Fm₁ = fattore di maggiorazione per domande riguardanti progetti proposti da enti (Comuni/Unioni di Comuni) che hanno approvato il PAESC:

- 5 punti se l'ente ha approvato il PAESC e se nell'atto di approvazione del progetto allegato alla domanda di contributo è richiamata la delibera di consiglio che approva il PAESC.

Fm₂ = fattore di maggiorazione per progetti riguardanti edifici a maggiore consumo e maggiore potenziale di risparmio energetico (max 20):

- 10 punti per domande riguardanti progetti il cui EP_{gl,nren} ante intervento dell'edificio/plesso è maggiore o uguale a 300 kWh/mq anno e ottengono il **salto di almeno una classe energetica** per almeno la metà (50,00% o più) delle unità immobiliari interessate.

- 20 punti per domande riguardanti progetti il cui EP_{gl,nren} ante intervento dell'edificio/plesso è maggiore o uguale a 300 kWh/mq anno e ottengono il **salto di almeno due classi energetiche** per almeno la metà (50,00% o più) delle unità immobiliari interessate.

Fm₃ = fattore di maggiorazione per domande che comprendono interventi di trasformazione di edifici in edifici ad energia quasi zero (10 punti)

Fm₄ = fattore di maggiorazione per progetti che prevedono l'ottenimento di certificazioni ambientali dell'edificio (5 punti)

Fm₅ = fattore di maggiorazione per domande presentate da soggetti ammissibili dati di sistema di gestione dell'energia certificato ISO 50001 in corso di validità che includono l'edificio oggetto dell'intervento (5 punti)

Fm₆ = fattore di maggiorazione per progetti che prevedono l'installazione e messa in opera di sistemi di building automation appartenenti alla Classe B o superiore della norma EN 15232, che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o ventilazione meccanica o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva o di illuminazione, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali (5 punti).

Fm₇ = fattore di maggiorazione per progetti riguardanti edifici localizzati nelle aree montane (L.R. 2/2004 e ss.mm.ii) o nelle aree interne (DGR 512/2022) (5 punti)

Fm₈ = fattore di maggiorazione per progetti di ristrutturazione media

o superiore (RACCOMANDAZIONE (UE) 2019/786 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2019 sulla ristrutturazione degli edifici) e che pertanto consentono di ottenere risparmi di energia primaria globale non rinnovabile superiori o uguali al 30% oppure che conseguono in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante, riferite ai singoli interventi previsti. (40 punti)

Fm₉ = fattore di maggiorazione per progetti presentati da Unioni di Comuni o Comuni che provengono da processi di fusione (5 punti)

METODI DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI

Per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio, necessaria a determinare gli obiettivi energetici previsti dal progetto e l'indice IPS, si ritengono ammissibili i seguenti metodi di calcolo:

- UNI/TS 11300-1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.
- UNI/TS 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione.
- UNI/TS 11300-3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.
- UNI/TS 11300-4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
- Raccomandazione CTI 14 Prestazioni energetiche degli edifici Determinazione della prestazione energetica per la classificazione dell'edificio.
- Norme tecniche di supporto e banche dati elencate in ALLEGATO 3 METODI DI CALCOLO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA della Delibera Num. 1261 del 25/07/2022.

Gli aggiornamenti delle norme tecniche riportate nel presente allegato o le eventuali norme sostitutive o integrative, subentrano o si aggiungono direttamente alle corrispondenti norme dell'elenco di cui sopra

La prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone (ascensori e scale mobili).

Qualora un edificio ammissibile a bando, sia costituito da parti individuabili come appartenenti a diverse categorie d'uso (come definite dal DPR 26 agosto 1993, n.412), le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete; in questo caso ai fini del calcolo della prestazione energetica dell'edificio, e di redazione del documento "Modello di asseverazione del progetto", l'edificio deve essere valutato mediante la media dei valori degli indici di prestazione energetica relativi alle diverse parti, pesata rispetto ai corrispondenti volumi lordi climatizzati. Qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le relative zone termiche, l'edificio è valutato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

Le medesime regole sono da applicare quando si è in presenza di plesso di edifici. A tal fine si precisa che qualora la domanda riguardi più di un edificio gli indici di prestazione energetica degli edifici devono essere valutati mediante la media dei valori degli indici di prestazione energetica relativi alle diverse parti, pesata rispetto ai corrispondenti volumi lordi climatizzati.

Al fine di consentire l'applicazione omogenea di fattori di conversione e di emissione alle fonti/vettori energetici impiegati per la fornitura di servizi energetici agli edifici, per la determinazione della loro prestazione energetica si fa riferimento a quanto sotto riportato.

Nell'ambito delle metodologie di calcolo di cui sopra, si applicano - come esplicitamente previsto dalle norme citate dalla DGR 1275/2015 e successive modifiche ed integrazioni - i seguenti fattori di conversione dell'energia fornita per il funzionamento degli impianti per fonte / vettore energetico, in energia primaria rinnovabile (EP,ren), non rinnovabile (EP,nren) e totale (EP,gl).

Fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici

Vettore energetico	$f_{p,ren}$	$f_{p,ren}$	$f_{p,tot}$
Gas naturale ⁽¹⁾	1,05	0	1,05
GPL	1,05	0	1,05
Gasolio e Olio combustibile	1,07	0	1,07
Carbone	1,10	0	1,10
Biomasse solide ⁽²⁾	0,20	0,80	1,00
Biomasse liquide e gassose ⁽²⁾	0,40	0,60	1,00
Energia elettrica da rete ⁽³⁾	1,95	0,47	2,42
Teleriscaldamento ⁽⁴⁾	1,5	0	1,5
Rifiuti solidi urbani	0,2	0,2	0,4
Teleraffrescamento ⁽⁴⁾	0,5	0	0,5
Energia termica da collettori solari	0	1,00	1,00
Energia elettrica prodotta da fotovoltaico, mini-eolico e mini-idraulico	0	1,00	1,00
Energia termica dall'ambiente esterno – free cooling	0	1,00	1,00
Energia termica dall'ambiente esterno – pompa di calore	0	1,00	1,00

⁽¹⁾ I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE.
⁽²⁾ Come definite dall'allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
⁽³⁾ Fonte GSE. I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE.
⁽⁴⁾ Fattore assunto in assenza di valori dichiarati dal fornitore e asseverati da parte terza (vedi punto h seguente)

Per la determinazione del consumo annuo in uso standard di combustibili o vettori energetici prelevati all'esterno del sistema (EDEL) si applicano, inoltre, i seguenti fattori di conversione dell'energia fornita per il funzionamento degli impianti.

	Unità misura dell'energia fornita	Valore fattore di conversione dell'energia fornita in fonte/vettore energetico	Unità di misura fonte/vettore energetico consumato
Energia elettrica da rete	kWh	1	kWhel
Gas naturale	kWh	0,106	Smc
GPL	kWh	0,078	kg
Carbone	kWh	0,126	kg
Gasolio e Olio combustibile	kWh	0,085	kg
Biomasse solide: generico	kWh	0,345	kg
Biomasse solide: legna u.r. 25%	kWh	0,260	kg
Biomasse solide: pellet	kWh	0,214	kg
Solare fotovoltaico "on site"	kWh	0	kWhel
Solare termico "on site"	kWh	0	kWt
Mini-eolico "on site"	kWh	0	kWhel
Teleriscaldamento	kWh	1	kWht
Teleraffrescamento	kWh	1	kWht

Per la determinazione delle emissioni di CO₂ per le diverse fonti o vettori energetici si applicano i seguenti fattori di emissione riferiti all'energia fornita per il funzionamento degli impianti.

	Unità misura dell'energia fornita Q _{DEL}	Valore fattore di emissione in CO ₂	Unità di misura CO ₂ emessa
Energia elettrica da rete	kWh	0,4332	Kg
Gas naturale	kWh	0,1998	Kg
GPL	kWh	0,2254	Kg
Carbone	kWh	0,3402	Kg
Gasolio e Olio combustibile	kWh	0,2642	Kg
Biomasse solide (tutte)	kWh	0	Kg
Biomasse liquide	kWh	0	Kg
Biomasse gassose	kWh	0	Kg
Solare fotovoltaico	kWh	0	Kg
Solare termico	kWh	0	Kg
Eolico	kWh	0	Kg
Teleriscaldamento	kWh	0,36 (*)	Kg
Teleraffrescamento	kWh	0,1688 (*)	Kg

(*) in assenza di valori dichiarati dal gestore



ALLEGATO 2)

Bando per il supporto ad interventi di riqualificazione energetica e miglioramento/adeguamento sismico degli edifici pubblici

Schema di relazione tecnica del Progetto energetico

Relazione tecnica del progetto di riqualificazione energetica

Il sottoscritto/a _____ nato/a _____
 il _____, C.F. _____ residente in
 _____ (_____) Via
 _____ n. civ. _____
 C.A.P. _____ iscritto presso l'albo professionale
 _____ (specificare estremi iscrizione albo
 professionale), con n. _____, per incarico ricevuto da
 _____, in qualità di tecnico
 abilitato che assume funzioni di persona esercente un servizio di pubblica
 necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, consapevole
 delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false
 attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/00), sotto la sua
 personale responsabilità

ASSEVERA

1. che quanto dichiarato nella presente relazione, si basa su elementi, dati ed informazioni personalmente acquisite e verificate con diligenza tecnico-specialistica;
2. che il progetto riguarda solo ed esclusivamente edifici dotati di attestato di prestazione energetica in corso di validità rilasciato ai sensi DGR 1275/2015 e ss.mm.ii.
3. che per la determinazione dell'Indice prestazionale sintetico (IPS) del progetto, sono state redatte relazioni di calcolo delle prestazioni energetiche del sistema edificio impianto, nello stato di progetto, ai sensi delle norme richiamate in Allegato 1 (valutazione in uso standard) i cui risultati principali sono riportati nella presente relazione. Tali relazioni sono conservate presso gli uffici del soggetto richiedente e messe a disposizione della Regione in caso di verifiche e/o controlli.
4. che gli interventi ed i suoi componenti sono stati correttamente dimensionati nel rispetto delle normative vigenti;
5. che il progetto è conforme alle prescrizioni previste dal bando in oggetto;
6. che il progetto riguarda un edificio come definito al paragrafo 1.4 del bando, dotato di impianto di climatizzazione invernale in uso (paragrafo 4.1.1);
7. che il progetto non riguarda edifici di nuova costruzione, ampliamenti, o demolizioni e ricostruzioni secondo le prescrizioni del paragrafo 4.1 comma 5 del Bando;

8. che il progetto riguarda uno o più edifici di proprietà pubblica secondo quanto previsto al paragrafo 1.4 del bando;

9. che per il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal paragrafo 4.1 comma 7 del bando sono stati determinati i seguenti valori **(compilare tutti e tre i punti seguenti)**:

a) il volume lordo riscaldato delle porzioni di edificio ad uso non pubblico è pari a _____mc

b) il volume lordo riscaldato complessivo dell'edificio è pari a _____mc

c) la percentuale di volume lordo riscaldato ad uso non pubblico rispetto al volume lordo riscaldato complessivo dell'edificio è pari a _____%

10. che il progetto **(barrare una delle due opzioni)**

ricade non ricade

nell'ambito di applicabilità delle Procedura di Valutazione di impatto ambientale oppure di Screening (rif. Direttiva UE 2011/92 del Parlamento Europeo e del Consiglio).

Inoltre, ai fini del calcolo dell'INDICATORE PRESTAZIONALE SINTETICO (IPS) di cui all'allegato 1 del bando

ASSEVERA

11. che è stato approvato con **(specificare gli estremi dell'atto)** dal soggetto proponente un progetto di livello **(barrare una delle tre opzioni)**

fattibilità tecnico economica definitivo esecutivo

- e che il progetto approvato **(barrare una delle due opzioni)**

prevede non prevede

la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

- e che il progetto approvato **(barrare una delle due opzioni)**

prevede non prevede

l'utilizzo di materiali dotati di certificazioni ambientali di prodotto come meglio dettagliato al punto 8) della seguente relazione illustrativa "Materiali utilizzati e prestazioni ambientali del progetto"

- e che il progetto approvato tra gli elaborati progettuali **(barrare una delle due opzioni)**

include non include

uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978

- e che nell'atto di approvazione sopra indicato **(barrare una delle due opzioni)**

è richiamata non è richiamata

la delibera di consiglio che approva il PAESC del soggetto richiedente il contributo, in forma singola o associata (Unione di Comuni)

12. che **(barrare una delle due opzioni)**

almeno uno degli edifici candidati nessuno degli edifici candidati

è dotato di sistema di gestione dell'energia certificato ISO 50001 in corso di validità.

13. che il progetto prevede l'ottenimento della seguente certificazione ambientale dell'edificio: **(specificare quale e per quali edifici inclusi nella domanda di contributo)**

14. che il progetto **(barrare una delle due opzioni)**

prevede non prevede

l'installazione e messa in opera di sistemi di building automation appartenenti alla **Classe B o superiore della norma EN 15232**, che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o ventilazione meccanica o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva o di illuminazione, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali

15. che il progetto **(barrare una delle due opzioni)**

rispetta non rispetta

i requisiti di ristrutturazione media o superiore (RACCOMANDAZIONE (UE) 2019/786 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2019 sulla ristrutturazione degli edifici) e che pertanto consente di ottenere risparmi di energia primaria globale non rinnovabile superiori o uguali al 30% oppure consente in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante, riferite ai singoli interventi previsti

lì, _____

Il Tecnico
(Timbro e firma)

1. LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**EDIFICIO 1)**

Comune di _____, prov. _____, via
 _____ numero civico _____ CAP _____

Estremi catastali EDIFICIO 1

Foglio _____ Particella _____ Subalterno/i _____

(specificare i sub che compongono l'edificio)

[.....]

EDIFICIO N)

Comune di _____, prov. _____, via
 _____ numero civico _____ CAP _____

Estremi catastali EDIFICIO N

Foglio _____ Particella _____ Subalterno/i _____

(specificare i sub che compongono l'edificio)

2. STATO DI FATTO DELL'EDIFICIO

Questa parte descrittiva riguarda la situazione ante intervento e deve contenere:

- I. *Una descrizione dell'edificio oggetto di intervento e delle attività svolte all'interno, con indicazione del contesto di riferimento, del numero e della destinazione d'uso;*
- II. *Una descrizione accurata di ogni edificio oggetto di intervento, con riguardo ai componenti dell'involucro edilizio (es. muratura*

esterna, chiusure trasparenti, solai di copertura e contro terra), se possibile anche con dettaglio della stratigrafia, e di tutti gli impianti tecnici presenti;

III. L'eventuale inserimento di alcuni rilievi fotografici deve essere mirato ad agevolare la lettura e deve contenere una didascalia con il riferimento su una planimetria del punto di rilievo.

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Questa parte descrittiva riguarda la proposta di intervento di riqualificazione energetica e deve contenere:

i. la descrizione della funzionalità e la pertinenza del progetto realizzato in relazione alla prestazione energetica dell'edificio ed al perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico suggeriti in diagnosi.

ii. descrizione dettagliata dello stato di progetto del sistema edificio/impianto, e delle sue caratteristiche tecnico-funzionali e dimensionali.

iii. confronto tra i parametri energetici nello stato di fatto e di progetto che incidono sul miglioramento della prestazione energetica dell'edificio e sulla riduzione dei consumi (es. trasmittanze termiche, rendimenti degli impianti, potenza nominale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ecc. ecc.).

4. COERENZA DEL PROGETTO CON LE STRATEGIE REGIONALI

i. Argomentare la coerenza con le strategie regionali in campo energetico contenute negli strumenti di pianificazione settoriale vigenti (es. Piano Energetico Regionale e relativo piano triennale di attuazione, Piano Regionale Integrato sulla qualità dell'Aria, Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico)

ii. Argomentare la coerenza del progetto con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del Programma Regionale PR FESR-2021-2027

5. PARAMETRI DIMENSIONALI E RISULTATI DI CALCOLO

In questa parte, **compilando obbligatoriamente** tutte le tabelle sotto riportate, occorre indicare i principali dati e risultati del calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio o degli edifici (valore complessivo della proposta progettuale) eseguiti mediante i metodi di cui all'Allegato 1. Si ricorda che qualora si tratti di più di un edificio, oppure l'edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a diverse categorie d'uso (come definite dal DPR 26 agosto 1993, n.412) gli indici di prestazione energetica degli

edifici devono essere valutati mediante la media dei valori degli indici di prestazione energetica relativi alle diverse parti, pesata rispetto ai corrispondenti volumi lordi climatizzati. Analogamente nel caso di edifici dotati di più APE.

1. Dati generali e dimensionali dell'edificio			
Definizione	U.M.	Stato di fatto	Stato di progetto
Volume lordo climatizzazione invernale	m ³		
Volume lordo climatizzazione estiva	m ³		
Superficie utile totale calpestabile	m ²		
Superficie utile energetica climatizzazione invernale	m ²		
Superficie utile energetica climatizzazione estiva	m ²		
Superficie disperdente	m ²		
Rapporto S/V	//		

2. Servizi energetici presenti				
Tipologia	Stato di fatto		Stato di progetto	
	Presenza	Efficienza media stagionale	Presenza	Efficienza media stagionale
Climatizzazione invernale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Climatizzazione estiva	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Produzione acs	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Ventilazione meccanica	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Illuminazione artificiale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Trasporto di persone o cose	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

3. Prestazione energetica dell'edificio

DEFINIZIONE	SIMBOLO	U.M.	Stato di fatto	Stato di progetto
Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale rinnovabile	EP _{H,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non rinnovabile	EP _{H,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per la produzione acs rinnovabile	EP _{W,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per la produzione acs non rinnovabile	EP _{W,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per la ventilazione rinnovabile	EP _{V,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per la ventilazione non rinnovabile	EP _{V,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva rinnovabile	EP _{C,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva non rinnovabile	EP _{C,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale rinnovabile	EP _{L,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale non rinnovabile	EP _{L,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose rinnovabile	EP _{T,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose non rinnovabile	EP _{T,ren}	kWh/m ² anno		
Le caratteristiche del sistema edificio/impianti sono tali da poter classificare l'edificio come edificio ad energia quasi zero	//	//	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

4. Fabbisogni energetici dell'edificio

4. Fabbisogni energetici dell'edificio					
DEFINIZIONE	SIMBOLO	U.M.	Stato di fatto	Stato di progetto	
Fabbisogno energetico annuale per soddisfare le esigenze legate ad un uso standard dell'edificio in termini di energia primaria totale per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone, calcolato mediante i metodi di calcolo di cui all'Allegato 1	Q_{gl}	kWh/anno			
Fabbisogno energetico annuale per soddisfare le esigenze legate ad un uso standard dell'edificio in termini di energia primaria non rinnovabile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone, calcolato mediante i metodi di calcolo di cui all'Allegato 1	$Q_{gl,ren}$	kWh/anno			
Fabbisogno energetico annuale per soddisfare le esigenze legate ad un uso standard dell'edificio in termini di energia primaria rinnovabile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone, calcolato mediante i metodi di calcolo di cui all'Allegato 1	$Q_{gl,ren}$	kWh/anno			

5. Fonti/Vettori energetici utilizzati

Fonte/Vettore	U.M.	Quantità <u>annua</u> consumata in uso standard	
		Stato di fatto	Stato di progetto
<input type="checkbox"/> Energia elettrica da rete	kWhe		
<input type="checkbox"/> Gas naturale	Smc		
<input type="checkbox"/> GPL	kg		
<input type="checkbox"/> Carbone	kg		
<input type="checkbox"/> Gasolio e olio combustibile	kg		
<input type="checkbox"/> Biomasse solide	kg		
<input type="checkbox"/> Biomasse legna: u.r. 25%	kg		
<input type="checkbox"/> Biomasse solide pellets	kg		
<input type="checkbox"/> Energia elettrica da solare fotovoltaico "on site"	kWhe		
<input type="checkbox"/> Energia termica da solare termico "on site"	kWht		
<input type="checkbox"/> Energia elettrica da minieolico "on site"	kWhe		
<input type="checkbox"/> Energia elettrica da minidroeltrico "on site"	kWhe		
<input type="checkbox"/> Teleriscaldamento	kWht		
<input type="checkbox"/> Teleraffrescamento	kWht		
<input type="checkbox"/> Energia aerotermica	kWht		
<input type="checkbox"/> Altro (specificare)	kWh		

6. Indici di prestazione energetica globali ed emissioni	
Stato di fatto	Stato di progetto
<p>Indice della prestazione energetica non rinnovabile EP_{gl,ren} kWh/m² anno</p> <p>_____</p>	<p>Indice della prestazione energetica non rinnovabile EP_{gl,ren} kWh/m² anno</p> <p>_____</p>
<p>Indice della prestazione energetica rinnovabile EP_{gl,ren} kWh/m² anno</p> <p>_____</p>	<p>Indice della prestazione energetica rinnovabile EP_{gl,ren} kWh/m² anno</p> <p>_____</p>
<p>Emissioni di CO₂ kg/m² anno</p> <p>_____</p>	<p>Emissioni di CO₂ kg/m² anno</p> <p>_____</p>

6. Dimostrazione del requisito di "autoconsumo" per gli impianti di produzione di energia rinnovabili

Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonte rinnovabile dimostrare che questi sono dimensionati per contribuire al soddisfacimento, per il medesimo vettore energetico, del fabbisogno energetico reale dell'edificio come valutato nell'ambito del bilancio energetico annuale riportato nella diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo. Specificare, inoltre, il valore dell'energia prodotta da fonte rinnovabile e il valore del fabbisogno energetico annuale dei vettori energetici di riferimento dell'intervento di produzione di energia da FER.

7. Modalità di finanziamento, esecuzione e gestione

Vanno descritte le modalità previste per il finanziamento, l'esecuzione e la gestione dell'intervento con l'indicazione e la descrizione delle eventuali forme di cofinanziamento come incentivi nazionali, risorse proprie o altre forme di supporto e in che misura percentuale.

8. Materiali utilizzati e prestazioni ambientali del progetto

In questa parte della relazione occorre specificare se per la realizzazione del progetto è previsto o meno l'utilizzo di materiali dotati di certificazioni ambientali di prodotto; In caso affermativo specificare quali materiali e quali certificazioni ambientali.

9. Piano dei costi del progetto

Compilare la seguente tabella riepilogativa, indicando gli importi IVA esclusa, nonché l'IVA richiesta nella riga riguardante la voce e) se questa rappresenta un costo.

Piano dei costi ammissibili del progetto	
Tipologie di costo ammissibili	Importo richiesto (euro, IVA escl)
a) fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere necessarie per la realizzazione del progetto di riqualificazione energetica dell'edificio , ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente necessarie. All'interno delle opere edili strettamente necessarie possono essere comprese, per questa voce di spesa, eventuali costi relativi alla rimozione e smaltimento di amianto	
b) fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili , ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente necessarie;	
c) opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l' obiettivo di miglioramento/adequamento sismico , ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente connesse agli interventi strutturali oggetto di finanziamento. All'interno di dette opere edili possono essere comprese, per questa voce di spesa, eventuali costi relativi alla rimozione e smaltimento di amianto;	
d) progettazione, direzione lavori, rilievi e indagini, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, redazione di diagnosi energetiche, redazione attestati di prestazione energetica, verifica tecnica/valutazione della sicurezza sismica, (max 10% di a+b+c)	
e) imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle voci di spesa a), b), c) e d) se l'imposta costituisce un costo per il soggetto richiedente. Se l'IVA sia ammissibile o meno andrà documentato in sede di domanda con apposita dichiarazione.	
f) costi generali per la definizione e gestione del progetto. Tale spesa è riconosciuta applicando, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, un tasso forfettario pari al 5% della somma delle voci di spesa indicate nelle lettere a), b), c), d)	
IMPORTO COMPLESSIVO RICHIESTO	



ALLEGATO 3)

Bando per il supporto ad interventi di riqualificazione energetica e miglioramento/adequamento sismico degli edifici pubblici

Indicazioni metodologiche per elaborare il rapporto di diagnosi energetica

1. Introduzione

La Diagnosi Energetica è una procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività e/o impianto, di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi - benefici e riferire in merito ai risultati.

Operativamente la diagnosi energetica prevede una serie di azioni che riguardano il rilievo e l'analisi di dati relativi al sistema edificio/impianti in condizioni di esercizio (dati geometrico - dimensionali, termo-fisici dei componenti l'involucro edilizio, prestazionali del sistema impiantistico, ecc.), l'analisi e le valutazioni economiche dei consumi energetici, l'individuazione delle possibili misure di efficienza energetica e la valutazione della loro fattibilità tecnico-economica.

2. Oggetto e Servizi da sottoporre a diagnosi

La diagnosi energetica deve riguardare tutti gli edifici, o le parti degli edifici, oggetto del progetto candidato per il contributo.

L'anno di riferimento della diagnosi deve essere l'ultimo in cui sono disponibili i consumi tra i tre anni precedenti a quello della presentazione della domanda di contributo.
Tutti i dati relativi a consumi e produzione devono essere possibilmente riferiti ad un periodo di riferimento di tre anni consecutivi (incluso l'anno di riferimento).

La diagnosi deve necessariamente includere alcune modellizzazioni o calcoli al fine di determinare il profilo di utilizzo corrente dell'energia e le opportunità di miglioramento dell'efficienza energetica.

Il livello di modellizzazione o di calcolo deve essere appropriato a scopo ed accuratezza della diagnosi energetica (es. calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio ai sensi delle norme UNI 11300 modalità di calcolo A3 (adattata all'utenza). Il calcolo deve idealmente riflettere i valori e le condizioni reali (uso, occupazione, temperature interne, clima, ecc.), e non valori standardizzati.

Il modello di calcolo dell'uso energetico deve essere confrontato in termini di congruenza con i consumi energetici reali (raccolta dei dati relativi alle bollette di fornitura energetica).

I servizi energetici da sottoporre a diagnosi sono i seguenti:

- a) climatizzazione invernale
- b) climatizzazione estiva
- c) produzione acqua calda sanitaria

- d) ventilazione meccanica
- e) illuminazione
- f) trasporto persone o cose (es. ascensori, scale mobili ecc.)

3. Contenuti minimi del rapporto di diagnosi energetica:

Il rapporto di diagnosi energetica contiene le seguenti informazioni:

A) ANALISI DI CONTESTO:

- 1) *Informazioni generali sulla organizzazione sottoposta a diagnosi, sull'auditor energetico e sulla metodologia di diagnosi energetica;*
- 2) *Descrizione, anche mediante fotografie e planimetrie, del(dei) sistema(i) oggetto di diagnosi;*
- 3) *Norme tecniche e legislazione pertinenti.*

B) ANALISI ENERGETICA:

- 1) ***Descrizione, scopo, obiettivo, livello di dettaglio, e confini della diagnosi energetica.***
- 2) ***Informazioni sul metodo di raccolta dati.***
- 3) ***Indicazione dell'anno e del periodo di riferimento.***
- 4) ***Unità di misura, Fattori di conversione e di aggiustamento in grado di influenzare i consumi energetici.***
- 5) ***Elenco dei punti di fornitura dei vettori energetici e relativi codici (codice POD, codice PDR, ecc.).***
- 6) ***Descrizione del sistema edificio/impianti,*** anche mediante fotografie: fornire dati sulle modalità di utilizzo dell'edificio e sulla conduzione degli impianti, dati climatici, caratteristiche dimensionali (volume, superficie) e tecniche del fabbricato e delle strutture disperdenti, inventario e caratteristiche tecniche e di utilizzo degli impianti.
- 7) ***Modello di Calcolo dei consumi e degli indicatori di prestazione energetica:*** fornire i principali risultati dei calcoli quali fabbisogni energetici, indici di prestazione e quantità consumate in un anno dei vettori energetici utilizzati. Devono essere indicati sia i risultati complessivi, sia disaggregati per i singoli servizi energetici presenti nell'edificio. Nel calcolo è incluso anche il contributo delle eventuali fonti rinnovabili impiegate, quali pannelli solari termici, moduli fotovoltaici, ecc.
- 8) ***Analisi dei consumi energetici reali:*** fornire i consumi di energia complessivi e disaggregati per vettore energetico in termini di quantità e costi (es. contatore elettrico, consumi elettrici (kWh) (dettaglio) e relativa spesa). Nell'analisi sono incluse anche le trasformazioni interne (es. energia solare fotovoltaica prodotta, autoconsumata ed esportata).

9) **Confronto consumi reali-consumi calcolati** per la convalida del modello energetico e degli indici di prestazione energetica.

10) **Individuazione delle opportunità di miglioramento dell'efficienza energetica:** valutare, da un punto di vista tecnico-economico, gli interventi di riqualificazione necessari a conseguire un miglioramento delle prestazioni energetiche. **Gli interventi per cui si richiede contributo devono risultare tra quelli suggeriti dalla diagnosi.**



ALLEGATO 4)

Bando per il supporto ad interventi di riqualificazione energetica e miglioramento/adequamento sismico degli edifici pubblici

Scheda di sintesi del bando

Nome campo	Descrizione campo
Tipologia procedura di attivazione	Bando
Titolo	PR FESR 2021-2027 – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (PRIORITA' 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2 - AZIONI 2.1.1-2.2.1-2.4.1) - BANDO 2022
Titolo breve (sito)	Interventi di riqualificazione energetica e miglioramento/adequamento sismico degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica – Bando 2022
Responsabile del procedimento	Roberto Ricci Mingani
Codice programma/Legge	PR FESR Emilia-Romagna – 2021IT16RFPR006
Obiettivo prioritario	2 – SOSTENIBILITÀ, DECARBONIZZAZIONE, BIODIVERSITÀ E RESILIENZA
Obiettivi specifici	2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. 2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici
Azioni	2.1.1 – Riqualificazione energetica negli edifici pubblici 2.2.1 – Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici 2.4.1 – Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici
Indicatori di risultato	RCR26 “Consumo annuo di energia primaria “abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro” (MWh/a) RCR29 “Emissioni stimate di gas a effetto serra” (T di CO ₂ eq/a) RCR31 “Totale energia rinnovabile prodotta (elettrica, termica)” (MWh/a) RCR96 “Popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali (non connessi al clima) (persone) R04 “Investimenti complessivi attivati per la prevenzione del rischio” (euro)
Indicatori di output	RCO19 “Edifici pubblici con prestazioni energetiche migliorate” (Metri quadri); P06 “Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico” ;(Numero)
Campo intervento	044 - Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno; 045 - Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica 041 - Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno 042 - Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica 048 - Energia rinnovabile: solare 050 - Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra 052 - altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia geotermica) 061 - Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi

Forme di finanziamento	01 – Sovvenzione a fondo perduto
Tipo di territorio	07 – Non pertinente
Meccanismi erogazione territoriali	07 – Non pertinente
Categoria di Regione	Regioni più sviluppate
Priorità S3	No
Regime di aiuto	Nessuno
Intensità dell'aiuto	70% - 80%;
Tipologia beneficiari	Soggetti Pubblici
Periodo di esigibilità delle spese	01/01/2023 – 30/04/2025
Dotazione finanziaria	€ 30.000.000,00
Note	



ALLEGATO 5)

Bando per il supporto ad interventi di riqualificazione energetica e miglioramento/adequamento sismico degli edifici pubblici

Elenco dei comuni della montagna individuati nelle Delibere di Giunta nn. 1734/2004, 1813/2009, 383/2022 e 1337/2022

Num. progr.	Pro v.	Comune Montano	Unione di Comuni	Riferimento legislativo	Codice Istat Regione	Codice Istat Provincia	Codice Istat Comune	Codice Istat Esteso (formato alfanumerico)
1	BO	Alto Reno Terme	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	037	062	037062
2	BO	Camugnano	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	037	010	037010
3	BO	Lizzano in Belvedere	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	037	033	037033
4	BO	Borgo Tossignano	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	DGR 1734/2004	08	037	007	037007
5	BO	Casalfiumanes e	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	DGR 1734/2004	08	037	012	037012
6	BO	Castel del Rio	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	DGR 1734/2004	08	037	014	037014
7	BO	Fontanelice	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	DGR 1734/2004	08	037	026	037026
8	BO	Castel d'Aiano	UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	DGR 1734/2004	08	037	013	037013
9	BO	Castel di Casio	UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	DGR 1734/2004	08	037	015	037015
10	BO	Castiglione dei Pepoli	UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	DGR 1734/2004	08	037	022	037022
11	BO	Gaggio Montano	UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	DGR 1734/2004	08	037	027	037027

12	BO	Grizzana Morandi	UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	DGR 1734/2004	08	037	031	037031
13	BO	Marzabotto	UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	DGR 1734/2004	08	037	036	037036
14	BO	Monzuno	UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	DGR 1734/2004	08	037	044	037044
15	BO	San Benedetto Val di Sambro	UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	DGR 1734/2004	08	037	051	037051
16	BO	Vergato	UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	DGR 1734/2004	08	037	059	037059
17	BO	Loiano	UNIONE COMUNI SAVENA-IDICE	DGR 1734/2004	08	037	034	037034
18	BO	Monghidoro	UNIONE COMUNI SAVENA-IDICE	DGR 1734/2004	08	037	040	037040
19	BO	Monterenzio	UNIONE COMUNI SAVENA-IDICE	DGR 1734/2004	08	037	041	037041
20	BO	Pianoro	UNIONE COMUNI SAVENA-IDICE	DGR 1734/2004	08	037	047	037047
21	BO	Monte San Pietro	UNIONE COMUNI VALLI RENO LAVINO SAMOGGIA	DGR 1734/2004	08	037	042	037042
22	BO	Sasso Marconi	UNIONE COMUNI VALLI RENO LAVINO SAMOGGIA	DGR 1734/2004	08	037	057	037057
23	BO	Valsamoggia	UNIONE COMUNI VALLI RENO LAVINO SAMOGGIA	DGR 1734/2004	08	037	061	037061
24	FC	Civitella di Romagna	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	009	040009
25	FC	Dovadola	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	011	040011
26	FC	Galeata	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	014	040014
27	FC	Meldola	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	019	040019

28	FC	Modigliana	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	022	040022
29	FC	Portico e San Benedetto	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	031	040031
30	FC	Predappio	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	032	040032
31	FC	Premilcuore	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	033	040033
32	FC	Rocca San Casciano	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	036	040036
33	FC	Santa Sofia	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	043	040043
34	FC	Tredozio	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	049	040049
35	FC	Bagno di Romagna	UNIONE COMUNI VALLE SAVIO	DGR 1734/2004	08	040	001	040001
36	FC	Mercato Saraceno	UNIONE COMUNI VALLE SAVIO	DGR 1734/2004	08	040	020	040020
37	FC	Sarsina	UNIONE COMUNI VALLE SAVIO	DGR 1734/2004	08	040	044	040044
38	FC	Verghereto	UNIONE COMUNI VALLE SAVIO	DGR 1734/2004	08	040	050	040050
39	FC	Borghi	UNIONE RUBICONE E MARE	DGR 1734/2004	08	040	004	040004
40	FC	Roncofreddo	UNIONE RUBICONE E MARE	DGR 1734/2004	08	040	037	040037
41	FC	Sogliano al Rubicone	UNIONE RUBICONE E MARE	DGR 1734/2004	08	040	046	040046
42	MO	Montese	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	036	026	036026
43	MO	Frassinoro	UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO	DGR	08	036	016	036016

				1734/2004				
44	MO	Montefiorino	UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO	DGR 1734/2004	08	036	025	036025
45	MO	Palagano	UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO	DGR 1734/2004	08	036	029	036029
46	MO	Prignano sulla Secchia	UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO	DGR 1734/2004	08	036	033	036033
47	MO	Fanano	UNIONE COMUNI FRIGNANO	DGR 1734/2004	08	036	011	036011
48	MO	Fiumalbo	UNIONE COMUNI FRIGNANO	DGR 1734/2004	08	036	014	036014
49	MO	Lama Mocogno	UNIONE COMUNI FRIGNANO	DGR 1734/2004	08	036	018	036018
50	MO	Montecreto	UNIONE COMUNI FRIGNANO	DGR 1734/2004	08	036	024	036024
51	MO	Pavullo nel Frignano	UNIONE COMUNI FRIGNANO	DGR 1734/2004	08	036	030	036030
52	MO	Pievepelago	UNIONE COMUNI FRIGNANO	DGR 1734/2004	08	036	031	036031
53	MO	Polinago	UNIONE COMUNI FRIGNANO	DGR 1734/2004	08	036	032	036032
54	MO	Riolunato	UNIONE COMUNI FRIGNANO	DGR 1734/2004	08	036	035	036035
55	MO	Serramazzoni	UNIONE COMUNI FRIGNANO	DGR 1734/2004	08	036	042	036042
56	MO	Sestola	UNIONE COMUNI FRIGNANO	DGR 1734/2004	08	036	043	036043
57	MO	Guiglia	UNIONE TERRE DI CASTELLI	DGR 1734/2004	08	036	017	036017
58	MO	Marano sul Panaro	UNIONE TERRE DI CASTELLI	DGR 1734/2004	08	036	020	036020

59	MO	Zocca	UNIONE TERRE DI CASTELLI	DGR 1734/2004	08	036	047	036047
60	PC	Morfasso	UNIONE ALTA VAL D'ARDA	DGR 1734/2004	08	033	028	033028
61	PC	Vernasca	UNIONE ALTA VAL D'ARDA	DGR 1734/2004	08	033	044	033044
62	PC	Bettola	UNIONE ALTA VALNURE	DGR 1734/2004	08	033	004	033004
63	PC	Farini	UNIONE ALTA VALNURE	DGR 1734/2004	08	033	019	033019
64	PC	Ferriere	UNIONE ALTA VALNURE	DGR 1734/2004	08	033	020	033020
65	PC	Alta Val Tidone (solo località Pecorara)	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	033	031	033031
66	PC	Bobbio	UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA LURETTA	DGR 1734/2004	08	033	005	033005
67	PC	Cerignale	UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA LURETTA	DGR 1734/2004	08	033	015	033015
68	PC	Coli	UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA LURETTA	DGR 1734/2004	08	033	016	033016
69	PC	Corte Brugnatella	UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA LURETTA	DGR 1734/2004	08	033	017	033017
70	PC	Ottone	UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA LURETTA	DGR 1734/2004	08	033	030	033030
71	PC	Piozzano	UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA LURETTA	DGR 1734/2004	08	033	034	033034
72	PC	Travo	UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA LURETTA	DGR 1734/2004	08	033	043	033043

73	PC	Zerba	UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA LURETTA	DGR 1734/2004	08	033	047	033047
74	PC	Gropparello	UNIONE VALNURE VALCHERO	DGR 1734/2004	08	033	025	033025
75	PR	Albareto	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	034	001	034001
76	PR	Bardi	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	034	002	034002
77	PR	Berceto	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	034	004	034004
78	PR	Calestano	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	034	008	034008
79	PR	Corniglio	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	034	012	034012
80	PR	Fornovo di Taro	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	034	017	034017
81	PR	Monchio delle Corti	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	034	022	034022
82	PR	Solignano	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	034	035	034035
83	PR	Valmozzola	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	034	044	034044
84	PR	Langhirano	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	DGR 1734/2004	08	034	018	034018
85	PR	Lesignano de' Bagni	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	DGR 1734/2004	08	034	019	034019
86	PR	Neviano degli Arduini	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	DGR 1734/2004	08	034	024	034024
87	PR	Palanzano	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	DGR 1734/2004	08	034	026	034026

88	PR	Tizzano Val Parma	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	DGR 1734/2004	08	034	039	034039
89	PR	Bedonia	UNIONE VALLI TARO CENO	DGR 1734/2004	08	034	003	034003
90	PR	Bore	UNIONE VALLI TARO CENO	DGR 1734/2004	08	034	005	034005
91	PR	Borgo Val di Taro	UNIONE VALLI TARO CENO	DGR 1734/2004	08	034	006	034006
92	PR	Compiano	UNIONE VALLI TARO CENO	DGR 1734/2004	08	034	011	034011
93	PR	Pellegrino Parmense	UNIONE VALLI TARO CENO	DGR 1734/2004	08	034	028	034028
94	PR	Terenzo	UNIONE VALLI TARO CENO	DGR 1734/2004	08	034	038	034038
95	PR	Tornolo	UNIONE VALLI TARO CENO	DGR 1734/2004	08	034	040	034040
96	PR	Varano de' Melegari	UNIONE VALLI TARO CENO	DGR 1734/2004	08	034	045	034045
97	PR	Varsi	UNIONE VALLI TARO CENO	DGR 1734/2004	08	034	046	034046
98	RA	Brisighella	UNIONE ROMAGNA FAENTINA	DGR 1734/2004	08	039	004	039004
99	RA	Casola Valsenio	UNIONE ROMAGNA FAENTINA	DGR 1734/2004	08	039	005	039005
100	RA	Riolo Terme	UNIONE ROMAGNA FAENTINA	DGR 1734/2004	08	039	015	039015
101	RE	Canossa	UNIONE COMUNI VAL D'ENZA	DGR 1734/2004	08	035	018	035018
102	RE	Carpineti	UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO	DGR 1734/2004	08	035	011	035011

103	RE	Casina	UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO	DGR 1734/2004	08	035	013	035013
104	RE	Castelnovo ne'Monti	UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO	DGR 1734/2004	08	035	016	035016
105	RE	Toano	UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO	DGR 1734/2004	08	035	041	035041
106	RE	Ventasso	UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO	DGR 1734/2004	08	035	046	035046
107	RE	Vetto	UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO	DGR 1734/2004	08	035	042	035042
108	RE	Villa Minozzo	UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO	DGR 1734/2004	08	035	045	035045
109	RE	Baiso	UNIONE TRESINARO SECCHIA	DGR 1734/2004	08	035	003	035003
110	RE	Viano	UNIONE TRESINARO SECCHIA	DGR 1734/2004	08	035	044	035044
111	RN	Casteldelci	UNIONE COMUNI VALMARECCHIA	DGR 1813/2009	08	099	021	099021
112	RN	Maiolo	UNIONE COMUNI VALMARECCHIA	DGR 1813/2009	08	099	022	099022
113	RN	Novafeltria	UNIONE COMUNI VALMARECCHIA	DGR 1813/2009	08	099	023	099023
114	RN	Pennabilli	UNIONE COMUNI VALMARECCHIA	DGR 1813/2009	08	099	024	099024
115	RN	Poggio Torriana	UNIONE COMUNI VALMARECCHIA	DGR 1734/2004	08	099	028	099028
116	RN	San Leo	UNIONE COMUNI VALMARECCHIA	DGR 1813/2009	08	099	025	099025

117	RN	Sant'Agata Feltria	UNIONE COMUNI VALMARECCHIA	DGR 1813/2009	08	099	026	099026
118	RN	Talamello	UNIONE COMUNI VALMARECCHIA	DGR 1813/2009	08	099	027	099027
119	RN	Verucchio	UNIONE COMUNI VALMARECCHIA	DGR 1734/2004	08	099	020	099020
120	RN	Montecopiolo	UNIONE COMUNI VALMARECCHIA	DGR 383/2022- DGR 1377/2022	08	099	////	099030
121	RN	Sassofeltrio	UNIONE COMUNI VALCONCA	DGR 383/2022- DGR 1377/2022	08	099	////	099031

**ALLEGATO 6)**

**Bando per il supporto ad interventi di riqualificazione energetica e
miglioramento/adeguamento sismico degli edifici pubblici**

PROVINCIA	COMUNE
AREA APPENNINO EMILIANO	
REGGIO EMILIA	CARPINETI
REGGIO EMILIA	CASINA
REGGIO EMILIA	CASTELNOVO NE' MONTI
REGGIO EMILIA	TOANO
REGGIO EMILIA	VETTO
REGGIO EMILIA	VILLA MINOZZO
REGGIO EMILIA	VENTASSO
REGGIO EMILIA	BAISO
REGGIO EMILIA	VIANO
REGGIO EMILIA	CANOSSA
AREA BASSO FERRARESE	
FERRARA	CODIGORO

FERRARA	GORO
FERRARA	MESOLA
FERRARA	COPPARO
FERRARA	RIVA DEL PO
FERRARA	TRESIGNANA
FERRARA	JOLANDA DI SAVOIA
FERRARA	FISCAGLIA
FERRARA	LAGOSANTO
AREA APPENNINO PIACENTINO-PARMENSE	
PIACENZA	BETTOLA
PIACENZA	FARINI
PIACENZA	FERRIERE
PIACENZA	PONTE DELL'OLIO
PIACENZA	MORFASSO
PIACENZA	VERNASCA
PARMA	BARDI
PARMA	VARANO DE' MELEGARI
PARMA	BORE
PARMA	PELLEGRINO PARMENSE

PARMA	TORNOLO
PARMA	VARSI
PARMA	BEDONIA
PARMA	BORGO VAL DI TARO
PARMA	COMPIANO
PARMA	ALBARETO
PARMA	SOLIGNANO
PARMA	TERENZO
PARMA	VALMOZZOLA
AREA ALTA VAL MARECCHIA	
RIMINI	CASTELDELICI
RIMINI	MAIOLO
RIMINI	NOVAFELTRIA
RIMINI	PENNABILLI
RIMINI	SAN LEO
RIMINI	SANT'AGATA FELTRIA
RIMINI	TALAMELLO
RIMINI	MONTECOPIOLO
RIMINI	POGGIO TORRIANA

RIMINI	VERUCCHIO
AREA APPENNINO PARMA EST	
PARMA	CORNIGLIO
PARMA	LANGHIRANO
PARMA	LESIGNANO DE' BAGNI
PARMA	MONCHIO DELLE CORTI
PARMA	NEVIANO DEGLI ARDUINI
PARMA	PALANZANO
PARMA	TIZZANO VAL PARMA
PARMA	CALESTANO
PARMA	BERCETO
AREA APPENNINO FORLIVese E CESENATE	
FORLI' CESENA	CIVITELLA DI ROMAGNA
FORLI' CESENA	GALEATA
FORLI' CESENA	PORTICO E SAN BENEDETTO
FORLI' CESENA	PREMILCUORE
FORLI' CESENA	ROCCA SAN CASCIANO
FORLI' CESENA	SANTA SOFIA
FORLI' CESENA	TREDOZIO

FORLI' CESENA	BAGNO DI ROMAGNA
FORLI' CESENA	VERGHERETO
AREA APPENNINO MODENESE	
MODENA	FRASSINORO
MODENA	MONTEFIORINO
MODENA	PALAGANO
MODENA	PRIGNANO SULLA SECCHIA
MODENA	FANANO
MODENA	FIUMALBO
MODENA	LAMA MOCOGNO
MODENA	MONTECRETO
MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO
MODENA	PIEVEPELAGO
MODENA	POLINAGO
MODENA	RIOLUNATO
MODENA	SERRAMAZZONI
MODENA	SESTOLA
MODENA	GUIGLIA
MODENA	MARANO SUL PANARO

MODENA	ZOCCA
MODENA	MONTESE
AREA ALTA VAL TREBBIA E VAL TIDONE	
PIACENZA	BOBBIO
PIACENZA	CERIGNALE
PIACENZA	COLI
PIACENZA	CORTE BRUGNATELLA
PIACENZA	OTTONE
PIACENZA	PIOZZANO
PIACENZA	TRAVO
PIACENZA	ZERBA
PIACENZA	ALTA VAL TIDONE
AREA APPENNINO BOLOGNESE	
BOLOGNA	CAMUGNANO
BOLOGNA	CASTEL D'AIANO
BOLOGNA	CASTEL DI CASIO
BOLOGNA	CASTIGLIONE DEI PEPOLI
BOLOGNA	GAGGIO MONTANO
BOLOGNA	GRIZZANA MORANDI

BOLOGNA	LIZZANO IN BELVEDERE
BOLOGNA	MARZABOTTO
BOLOGNA	MONZUNO
BOLOGNA	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
BOLOGNA	VERGATO
BOLOGNA	LOIANO
BOLOGNA	MONGHIDORO
BOLOGNA	MONTERENZIO
BOLOGNA	ALTO RENO TERME



ALLEGATO 7)

Bando per il supporto ad interventi di riqualificazione energetica e miglioramento/adequamento sismico degli edifici pubblici

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa per il trattamento dei dati personali

a. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

b. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di informazione alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

c. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

d. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

e. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

f. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016 non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) verifica del possesso dei requisiti necessari per poter presentare progetti ammissibili ai sensi del bando;
- b) verifica delle condizioni e dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per poter effettuare la concessione dei contributi connessi alla realizzazione dei progetti valutati ammissibili;
- c) verifica delle condizioni e dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per poter procedere alla liquidazione dei contributi, nella fase successiva alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento.

I dati personali sono trattati per l'assegnazione dei contributi previsti nel presente bando.

g. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese, individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste dal bando, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013 e della direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione approvata con determinazione dirigenziale n. 2335/2022, in attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 111/2022, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione:

- a) il nome del soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato.
- h. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

- i. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non

pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

j. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

k. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di effettuare la concessione del contributo previsto dal presente bando.